SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 87

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'8 al 14 luglio 2010)

INDICE

BASTICO ed altri: su un regolamento del Comune di Goito (Mantova) volto a subordinare le iscrizioni a una scuola dell'infanzia in base all'appartenenza religiosa delle famiglie (4-02766) (risp. GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) *Pag.* 2613

BUGNANO ed altri: sul sistema premiale per i dipendenti pubblici (4-02784) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*) 2615

BUTTI: sulla fattibilità di un progetto per l'assunzione di personale per l'insegnamento di discipline professionali in una scuola tessile a Como (4-00786) (risp. GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) 2619

sul sostegno alle scuole paritarie dell'infanzia (4-02312) (risp. GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) 2622

CARLINO: sulla crisi occupazionale della società farmaceutica «La Roche» (4-01242) (risp. VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 2622

COSTA: su problemi occupazionali riguardanti la categoria degli informatori scientifici del farmaco (4-01453) (risp. VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 2625

DE ECCHER: su materiale audiovisivo realizzato dall'Osservatorio sui Balcani destinato alla diffusione scolastica (4-00472) (risp. GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) *Pag.* 2628

FASANO: sulle mancate assunzioni da parte dell'INPS dei vincitori di un concorso per ispettori di vigilanza (4-02071) (risp. VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 2631

LANNUTTI, CARLINO: sulle mancate assunzioni da parte dell'INPS dei vincitori di un concorso per ispettori di vigilanza (4-02088) (risp. VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 2632

FERRANTE ed altri: sui ritardi nella pubblicazione del decreto legislativo attuativo della delega in materia nucleare (4-02824) (risp. SAGLIA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*) 2633

GARAVAGLIA Mariapia: sulle immissioni di insegnanti in ruolo (4-00427) (risp. GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) 2635

GRAMAZIO: su percorsi di riqualificazione del personale della Corte dei conti (4-02381) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*) 2637

TIPOGRAFIA DEL SENATO (280)

GRAMAZIO, CIARRAPICO: su dichiarazioni rese dal Presidente *pro tempore* di Ferrovie dello Stato (4-02452) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) *Pag.* 2641

MARINO Ignazio: sulla spesa per i contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie (4-03288) (risp. GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) 2642

MASCITELLI: sulla possibilità di sospendere per le scuole dell'Abruzzo l'applicazione delle misure di razionalizzazione del personale scolastico (4-02598) (risp. GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) 2645

PEGORER ed altri: sulla condanna di alcuni studenti di Udine che avevano manifestato contro la cosiddetta riforma Gelmini (4-02313) (risp. GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) 2649

PERDUCA: sul mancato rispetto degli obblighi relativi all'uso della lingua italiana a bordo di aeromobili operanti in Italia da parte della Ryanair (4-02913) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) *Pag.* 2652

POLI BORTONE: sulla fornitura gratuita dei libri scolastici (4-00066) (risp. GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) 2653

SBARBATI: su una circolare relativa all'insegnamento delle lingue straniere nella scuola italiana (4-02432) (risp. GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) 2655

sull'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria (4-02515) (risp. GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) 2657

BASTICO, FONTANA, ADAMO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il Consiglio comunale di Goito (Mantova) ha approvato a maggioranza un regolamento che pone come condizione per iscrivere un bambino alla scuola dell'infanzia la provenienza da una famiglia cattolica o cristiana;

il suddetto provvedimento, subordinando ad una convinzione religiosa l'accesso ad un servizio educativo pubblico, esclude che di fatto possano usufruire di tale servizio molte famiglie di diverso orientamento religioso;

resta peraltro da stabilire se, in base al criterio dell'ispirazione cristiana, debba escludersi che la scuola dell'infanzia (che adotti il regolamento) possa accettare figli di coppie divorziate, di non credenti e bambini non battezzati;

nei confronti del regolamento in questione, dai contenuti evidentemente discriminatori, approvato dalla maggioranza di centro-destra, l'opposizione ha sollevato in aula il tema dell'incostituzionalità ed ha presentato un esposto all'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha deciso di chiedere al Comune di Goito informazioni sull'iniziativa in oggetto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta;

se si ritenga che il regolamento approvato dal Comune di Goito sia in contrasto con la Costituzione e violi le norme dell'ordinamento giuridico poste a tutela della *privacy*;

se il Governo intenda intervenire nell'ambito delle proprie competenze, e con quali modalità, nei confronti della Giunta di Goito affinché venga ritirato e non attuato il regolamento in questione.

(4-02766)

(25 febbraio 2010)

Risposta. – Come comunicato dal Ministero dell'interno sulla base degli elementi informativi assunti dalla Prefettura di Mantova, il Comune di Goito ha assunto la deliberazione consiliare n. 3 del 22 febbraio 2010, con la quale è stato adottato il regolamento della scuola dell'infanzia comunale ricadente in quel territorio.

Nel caso di specie, si tratta di una struttura comunale la cui gestione didattica è da tempo affidata all'Opera diocesana Sant'Anselmo Vescovo, sulla scorta di una convenzione appositamente stipulata tra l'ente territoriale e l'anzidetto sodalizio.

Il personale docente e la coordinatrice delle attività educative e didattiche vengono nominati e assunti dalla suddetta Opera diocesana. Il Comune di Goito è, invece, responsabile – come testualmente asserito nel regolamento – del buon funzionamento della scuola per quanto riguarda l'ordinamento interno ed il buon andamento generale.

In ordine a quanto richiesto nell'atto, il Comune di Goito sostiene che, con il regolamento, non ha inteso attivare alcuna discriminazione, ma ha voluto consolidare uno stato di fatto che durava da anni affermando le peculiari caratteristiche originarie della scuola in argomento. Si tratta, infatti, di una scuola paritaria con la presenza di una religiosa che applica integralmente le previste «indicazioni per il curricolo» delle attività educative nelle scuole dell'infanzia. Detta scuola è aperta indistintamente a tutti e si avvale di un'ispirazione di tipo cristiano.

Il regolamento non fa riferimento alla provenienza dei bambini da una famiglia cattolica o cristiana e non parla, in genere, di origini familiari.

Inoltre, nel testo del regolamento non risultano riferimenti confessionali, ma, piuttosto, nella premessa dello stesso si informa l'utenza che la scuola «accoglie i bambini regolarmente iscritti dalle famiglie e persegue finalità educative e di sviluppo della loro personalità in una visione cristiana della vita, in collaborazione con i genitori ed in conformità con le «indicazioni per il curricolo» delle attività educative della scuola dell'infanzia. L'ambiente educativo è intenzionalmente organizzato per rispondere alle esigenze di relazione, di gioco, di apprendimento e per favorire uno sviluppo integrale della personalità del bambino».

Ciò premesso, va evidenziato che la legge n. 62 del 10 marzo 2000 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), all'articolo 1, comma 3, prevede che «Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa».

Per completezza di informazione, va anche fatto presente che nel territorio comunale di Goito il servizio pubblico di scuola dell'infanzia è offerto, oltre che dalla suddetta scuola comunale dell'infanzia, anche nell'ambito delle scuole dell'infanzia dipendenti dall'istituto comprensivo statale di Goito.

Si fa infine presente che l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali operante presso il Dipartimento per le pari opportunità sta valutando l'opportunità di acquisire ulteriori elementi informativi presso il Comune di Goito.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Gelmini

(8 luglio 2010)

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE. – *Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, dispone nuove misure «in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

considerato che:

il sopracitato decreto legislativo, al Titolo III, rubricato: «Merito e Premi», art. 19, fissa i «Criteri per la differenziazione delle valutazioni» ed in particolare, al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dispone circa le modalità di distribuzione del personale in diversi livelli di *performance*, in ragione dei quali sono assegnate – solo al 75 per cento del personale (dirigente e non) – tutte le risorse per la valorizzazione del merito e l'incentivazione delle *performance* stesse;

lo stesso art. 19, comma 4, prevede – in fase di contrattazione integrativa – la possibilità di derogare in percentuali non superiori od inferiori al 5 per cento della percentuale di cui alla lettera *a)*, con compensazione delle percentuali di cui alle lettere *b)* e *c)*, delle risorse destinate e collegate alla *performance* individuale;

considerato inoltre che:

l'art. 29 del citato decreto legislativo sancisce, nei confronti delle Regioni, delle amministrazioni del Sistema sanitario nazionali e degli enti locali, l'imperatività delle disposizioni contenute nel decreto legislativo medesimo, l'impossibilità di derogarvi tramite la contrattazione integrativa e l'inserimento di diritto delle stesse nei contratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, comma 2, del codice civile;

nel comparto scuola, la valutazione del merito viene effettuata dai dirigenti scolastici, a loro volta soggetti a valutazione secondo le modalità e le percentuali indicate dal medesimo decreto legislativo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che dal combinato disposto degli articoli 19 e 29 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia prefigurabile una violazione dei princìpi di uguaglianza dei cittadini e di diritto al pieno sviluppo della persona umana;

se non si intenda valutare l'opportunità di assumere iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate ad assicurare che nessuna categoria di dipendenti sia esclusa dalla possibilità di godere di eventuali risorse per

la valorizzazione del merito e l'incentivazione della *performance*, cosa che oggi, in applicazione delle citate norme, di fatto, non avviene.

(4-02784)

(2 marzo 2010)

Risposta. – Con l'atto di sindacato ispettivo gli interroganti, facendo riferimento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, chiedono di sapere se non si ritenga che dal combinato disposto degli articoli 19 (che dispone, ai fini dell'erogazione del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale, i criteri per la differenziazione delle valutazioni) e 20 (che individua gli strumenti per premiare il merito e le professionalità), sia prefigurabile una violazione dei principi di uguaglianza dei cittadini e del diritto al pieno sviluppo della persona umana.

Chiedono, inoltre, se non si intenda valutare l'opportunità di assumere iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate ad assicurare a tutte le categorie di dipendenti la possibilità di godere di eventuali risorse per la valorizzazione del merito e l'incentivazione della *performance*, possibilità che allo stato, in applicazione delle citate norme, di fatto, non avviene.

Nei *considerata* dell'atto di sindacato ispettivo, a sostegno delle eccezioni sopra riportate, si fa riferimento, tra l'altro:

1) ai criteri individuati al comma 2, lett. *a)*, *b)* e *c)*, dell'art. 19 prima citato che assegna solo al 75 per cento del personale tutte le risorse per la valorizzazione del merito, con possibilità di deroga da parte della contrattazione integrativa nei limiti indicati nello stesso articolo;

2) all'art. 29 del decreto legislativo n. 150 del 2009 che, nei confronti delle Regioni, delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, dispone l'impossibilità da parte della contrattazione integrativa di derogare alle norme in materia di premialità e l'inserimento di diritto delle stesse nei contratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, comma 2, del codice civile;

3) alla valutazione del merito nel comparto scuola, effettuata dai dirigenti scolastici, a loro volta soggetti a valutazioni secondo le modalità e le percentuali indicate dal medesimo decreto legislativo.

Tanto premesso in merito alle istanze sopra indicate, si rappresenta quanto segue.

Una delle finalità principali della riforma contenuta nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è costituita dall'incremento dell'efficienza, dell'efficacia e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Per conseguire tale obiettivo di preminente importanza sociale, civile ed economica, sono stati individuati diversi e articolati strumenti organizzativi e gestionali: il tutto in un contesto di piena affermazione della cultura della valutazione, la cui carenza ha fino ad oggi frenato ogni possibilità di produrre tangibili miglioramenti della *performance* delle amministrazioni pubbliche. In tale prospettiva, strumento di fondamentale importanza, è da ricondursi all'accentuata selettività nell'attribuzione degli in-

centivi economici e di carriera, in modo da premiare i capaci e i meritevoli, favorendo l'impegno sul lavoro e al contempo scoraggiando comportamenti improduttivi.

In tal senso il decreto legislativo n. 150 del 2009 fissa le modalità generali di erogazione degli strumenti di valorizzazione del merito, costituiti, fra l'altro, dal *bonus* annuale delle eccellenze, dal premio annuale per l'innovazione, dalle progressioni economiche, dall'attribuzione di incarichi e responsabilità e dall'accesso a percorsi di alta formazione. Si tratta, quindi, di un articolato sistema di strumenti deputati alla premialità, in grado di creare diverse prospettive ed opportunità di crescita professionale ed economica; tale sistema realmente incentivante, al contrario di quanto obiettato nell'atto di sindacato ispettivo, non intende escludere categorie di dipendenti ma, viceversa, vuole coinvolgerne e premiarne il maggior numero possibile.

In merito al trattamento accessorio, in particolare, l'articolo 19 del citato decreto detta una disciplina legale – derogabile dalla contrattazione collettiva solo entro limiti prefissati dalla legge – per la differenziazione delle valutazioni ai fini dell'attribuzione della quota di risorse destinata alla *performance* individuale, La norma introduce un preciso criterio di selettività su base meritocratica applicabile a tutto il personale, compresi i dirigenti, finalizzato a dare effettività ai principi enunciati nell'art. 36 della Costituzione, che recita «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

Si tratta del tentativo, per via normativa, di innestare una significativa inversione di rotta rispetto alla diffusa e generale tendenza, operante nella pubblica amministrazione, che vede l'erogazione «a pioggia» dei compensi incentivanti, tendenza, quest'ultima, che sì viola il principio costituzionale della proporzionalità tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro, declinato dal citato articolo 36.

In effetti, la distribuzione indifferenziata degli incentivi economici, peraltro non correlata a sistemi di valutazione, si presenta lesiva non solo del principio prima enunciato, ma anche del principio di eguaglianza sostanziale dei cittadini e produce effetti incompatibili con l'esigenza di assicurare il pieno sviluppo della persona umana in ambito sociale e lavorativo (art. 3 della Costituzione).

Garantire la piena attuazione del principio di uguaglianza sostanziale in ambito lavorativo, ossia correlare ad un diverso apporto professionale un diverso trattamento retributivo, è uno degli obiettivi fondamentali del decreto citato. Il pieno sviluppo della persona umana in ambito sociale e lavorativo può realizzarsi solo riconoscendo il diverso contributo di ognuno agli obiettivi produttivi; tale obiettivo, viceversa, non può essere assicurato da un'elargizione indifferenziata della retribuzione incentivante.

Più precisamente, la retribuzione per la *performance* individuale, se non è ancorata ad una valutazione del conseguimento di obiettivi specifici ed aggiuntivi rispetto alla retribuzione ordinaria, costituisce un'ipotesi di trasferimento di ricchezza senza titolo, sommamente ingiusta; da un

lato, infatti, si tratta di utilizzo improprio di risorse pubbliche (fattispecie più volte censurate dalla Corte dei conti a titolo di responsabilità amministrativo-contabile); dall'altro tale ipotesi oltre a demotivare le migliori risorse, che non sono più incentivate dalla leva premiale, di converso, induce il personale meno produttivo a perpetrare la propria modalità di azione.

Nel merito dei criteri individuati dall'art. 19, comma 2, del decreto, ai fini della distribuzione del personale in differenti livelli di *performance*, va peraltro precisato che la disciplina legale delle fasce di merito ha una funzione suppletiva, cioè si applica in tuffi i casi in cui le fonti di diritto legittimate a derogarla non abbiano altrimenti regolato la materia, disponendo la contrattazione integrativa di ragionevoli margini di adeguamento in relazione alle specifiche situazioni organizzative ed ordinamentali.

Riguardo alle possibilità derogatorie nei limiti di legge, la contrattazione integrativa può, infatti, intervenire attraverso una diversa distribuzione delle percentuali di risorse o personale assegnato alle tre fasce. Segnatamente, la percentuale del 25 per cento del personale da inserire nella prima fascia può essere determinata tra un minimo del 20 per cento e un massimo del 30; all'eventuale variazione della percentuale dei dipendenti inseriti nella prima fascia dovrà in ogni caso corrispondere una variazione compensativa delle percentuali dei dipendenti da collocare nella seconda o nella terza fascia, o in entrambe; è altresì previsto che la contrattazione possa distribuire diversamente da come indicato nel comma 2, tra le seconda e la terza fascia, il 50 per cento delle risorse non attribuito alla prima fascia, così come si possono prevedere deroghe alla composizione percentuale delle fasce media e bassa. D'altra parte l'attribuzione – non derogabile – del 50 per cento delle risorse al personale inserito nella fascia di merito più alta risponde all'esigenza di individuare una soglia retributiva in grado di assicurare ai più meritevoli un premio adeguato alla *performance*, economicamente significativo e, dunque, realmente in grado di motivare tali risorse anche per il futuro.

Peraltro, non corrisponde alla lettera della norma l'assunto in base al quale vi sarebbero intere categorie di dipendenti necessariamente «escluse dalla possibilità di godere di eventuali risorse per la valorizzazione del merito e l'incentivazione della *performance*».

Da un'attenta e corretta lettura della norma si ricava, infatti, che i contratti integrativi possono, qualora le condizioni organizzative lo richiedano, disporre percentuali di distribuzione tali da includere tutti i dipendenti.

Ciò sia pure in conformità al principio di selettività e di meritocrazia, che richiede, in ogni caso, che i dipendenti collocati nella fascia di merito intermedia siano premiati in maniera più congrua rispetto a quelli collocati nella fascia di merito più bassa.

Ovviamente, per evitare abusi nonché l'aggiramento dei criteri di selettività e di meritocrazia imposti dalla norma primaria, la «ragionevolezza» delle deroghe rispetto alla ripartizione legale dovrà essere, volta

per volta, monitorata dal Dipartimento della funzione pubblica (comma 5 dell'art. 19).

Per il personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché per i tecnologi e i ricercatori degli enti di ricerca, in virtù delle specifiche dinamiche professionali, il comma 4 dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 150 del 2009, prevede poi deroghe alla determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni in tema di misurazione, valutazione e trasparenza della *performance* (titolo II) e di quelle concernenti la valorizzazione del merito e gli strumenti premiali (titolo III).

La disciplina di tale deroga è rinviata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai dirigenti scolastici e al personale ATA delle scuole, invece, si applica la disciplina prevista dal decreto e ciò è giustificato dalla natura dell'attività professionale prestata.

I dirigenti scolastici sono, infatti, a tutti gli effetti, dirigenti pubblici e, salvo talune specificità, sono destinatari di obiettivi e gestori di risorse e, in quanto tali, valutabili con i criteri individuati nel decreto. Del pari, il personale ATA svolge funzioni amministrative analoghe a quelle di altri dipendenti pubblici e, dunque, è valutabile con gli stessi criteri.

Per le Regioni, gli enti locali e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, infine, l'inderogabilità delle disposizioni in materia di merito e premi prevista dall'art. 29 del decreto va letta coordinandola con la previsione dell'art. 31 dello stesso, che garantisce un significativo margine di autonomia in materia di differenziazione del trattamento accessorio.

In base al comma 2 di quest'ultimo articolo, infatti, i predetti enti, a regime, possono, nell'ambito della loro potestà normativa, liberamente disporre i criteri per la differenziazione delle valutazioni di cui all'articolo 19; ciò, tuttavia, in conformità al principio di selettività e di meritocrazia di cui all'articolo 18 e nel rispetto dei seguenti vincoli: *a)* una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla *performance* individuale deve essere necessariamente attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito più alta; *b)* le fasce di merito devono essere comunque non inferiori a tre.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta

(9 luglio 2010)

BUTTI. – *Al Ministro dell'istruzione, università e ricerca.* – Premesso che:

l'Istituto tecnico di istruzione superiore «Paolo Carcano», con sede a Como in via Castelnuovo n. 5, è un'istituzione scolastica di lunga tradizione, nata nel 1869 come scuola per maestranze dell'industria serica co-

masca, divenuta negli anni prima istituto nazionale di Stato e successivamente Istituto tecnico industriale per la formazione di quadri dell'area tessile;

l'istituto ha tre indirizzi di studio: chimica tintoria, tessitura e, unico in Italia, disegno tessile;

la scuola è ben radicata nel territorio e ha fruttuosi rapporti di scambio con il mondo dell'impresa locale, cui fornisce da più di cento anni tecnici e dirigenti industriali. Per tale ragione l'istituto è stato riconosciuto a livello ministeriale come la scuola tessile con il miglior rapporto formazione/mondo del lavoro;

negli anni '60/'70 la scuola contava 1.400 iscritti, risultando l'istituto più affollato della città; negli anni '90, a causa della crisi economica dell'area, il numero degli iscritti si è notevolmente ridotto, raggiungendo il minimo storico di 400 agli inizi del 2000;

a seguito di una riorganizzazione interna, una ridefinizione dei profili professionali e un ampliamento dell'offerta formativa, l'istituto ha recuperato iscritti; attualmente ne conta 570 al corso diurno e 40 in quello serale. Tali risultati sono stati raggiunti grazie al supporto della «Fondazione Setificio», organismo formato dai rappresentanti delle imprese comasche, che hanno sostenuto progetti didattici e formativi, finanziando i corsi per la riqualificazione dei docenti e accogliendo nelle aziende personale per aggiornamenti professionali;

nonostante la crisi internazionale i diplomati della scuola hanno sempre trovato occupazione nel settore, riuscendo spesso ad essere nel numero inferiori alla domanda di occupati;

il personale docente, pressoché stabile negli ultimi 30 anni, anche se attento alle innovazioni dei settori produttivi e disponibile alle iniziative di aggiornamento professionale, non ha segnato alcun rinnovamento sostanziale;

l'attuale modalità di reclutamento, vista la normativa nazionale vigente, per classi di concorso e per scorrimento di graduatorie, porterà la scuola ad avere docenti in possesso dei titoli necessari, ma assolutamente impreparati ad insegnare le discipline fondamentali per la formazione dei tecnici industriali del settore tessile in continua evoluzione innovativa, nonché a gestire i laboratori scolastici dotati di macchinari di ultima generazione;

l'attuale normativa consente l'assunzione a chiamata tramite graduatoria, i cui risultati non garantiscono né continuità significativa, né qualità della preparazione;

l'Ufficio scolastico provinciale, il mondo produttivo del territorio, gli amministratori locali ed il dirigente scolastico vorrebbero dar vita ad un accordo finalizzato alla formazione di docenti assunti per l'insegnamento delle aree professionali, attivando in questo modo un progetto sperimentale;

il mondo dell'impresa, che condivide la preoccupazione di una carenza di preparazione dei docenti delle aree professionali, si rende disponibile a farsi carico della formazione specifica e degli oneri connessi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno permettere l'attivazione di un progetto sperimentale che, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, (regolamento sull'autonomia), in particolare di quanto indicato agli articolo 6, 7, 9 e 11, consenta ai soggetti aventi titolo di studio utile per l'insegnamento delle discipline professionali, anche se non inseriti nelle graduatorie provinciali, di essere assunti per un periodo non inferiore ai tre anni, a condizione che gli stessi diano la disponibilità a seguire corsi di formazione specifici attivati in accordo con il mondo imprenditoriale locale, e che assicurino una continuità nel plesso scolastico di almeno tre anni;

se non intenda estendere il progetto sperimentato dall'istituto «Paolo Carcano» anche ad altre scuole e ad altri settori formativi.

(4-00786)

(12 novembre 2008)

Risposta. – Si fa presente che l'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 ha sancito l'autonomia didattica, organizzativa e gestionale di ogni istituzione scolastica che è stata regolamentata con il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, stabilendo quale suo nucleo fondante il Piano dell'offerta formativa, che può essere definito quale carta dell'identità culturale e progettuale dell'istituzione scolastica. Il regolamento sopra citato non consente però alcuna deroga alle norme vigenti in materia di reclutamento a tempo indeterminato e determinato del personale docente (legge n. 124 del 3 maggio 1999, e successive modifiche).

È tuttavia facoltà del dirigente scolastico, nell'ambito della sua competenza, utilizzando le apposite dotazioni finanziarie statali attribuite all'istituzione scolastica, quali ad esempio il fondo di istituto, ma anche altri finanziamenti come nel caso specifico del mondo dell'impresa tessile, predisporre appositi piani di aggiornamento del personale docente di ruolo o corsi di formazione professionale in collaborazione con la Regione stessa, come sembra, d'altronde, sia già stato fatto.

Quanto alla proposta avanzata dall'interrogante, sottoposta all'attenzione dell'Ufficio scolastico provinciale di Como in uno dei tavoli istituzionali aperti nella provincia, non si può non richiamare l'attenzione sul contenzioso che scaturirebbe dalla stessa in quanto, l'assunzione per un triennio di personale estraneo all'amministrazione scolastica inciderebbe sulle aspettative di tutti quei docenti in possesso di specifici titoli di studio e di servizio e utilmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto per una loro collocazione sia temporanea (supplenze) che definitiva (assunzione) nel mondo della scuola.

Pertanto, pur condividendo il principio secondo il quale risulta necessario per specifiche discipline provvedere all'attivazione di corsi di qualificazione per i docenti interessati garantendo l'aggiornamento costante alle

nuove tecnologie, nuove forme di reclutamento non possono che essere introdotte da apposita normativa che possa superare anche le disposizioni dei contratti collettivi nazionali della scuola.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Gelmini

(5 luglio 2010)

BUTTI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

si moltiplicano in queste settimane gli appelli delle scuole paritarie dell'infanzia perché si dia concreta e definitiva attuazione alla legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

secondo l'interrogante, disattendere ancora questa disposizione significa non realizzare un armonico sistema nazionale dell'istruzione pubblica formato dalle scuole gestite dallo Stato e da quelle paritarie, entro il quale venga finalmente garantito il diritto costituzionale alla libera scelta educativa delle famiglie,

si chiede di sapere quali misure di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di dare piena attuazione alle disposizioni indicate e affinché venga reintegrato il taglio dei trasferimenti statali alle scuole paritarie previsto dal disegno di legge finanziaria per il 2010.
(4-02312)

(24 novembre 2009)

Risposta. – La questione rappresentata nell'atto di sindacato ispettivo è superata nel senso auspicato dall'interrogante.

Infatti nella legge 23 dicembre 2009, n. 191, legge finanziaria per il 2010, è previsto uno stanziamento di 130.000.000 euro per le scuole paritarie, aggiuntivo rispetto alle somme già previste nel bilancio di previsione per il 2010.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Gelmini

(8 luglio 2010)

CARLINO. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

Roche Italia starebbe portando avanti già da oltre un anno una politica di forte riduzione del personale ISF, ovverosia gli informatori scientifici del farmaco;

in questo quadro sarebbero già state avviate, a partire dal mese di novembre 2007, procedure di mobilità per circa 217 ISF tra esuberi e mobilità interna;

la mobilità interna tuttavia si concretizzerebbe nel passaggio dei dipendenti dal settore dell'informazione scientifica a quello del recupero crediti, non tenendo così in nessun conto le competenze specifiche e l'alto grado di professionalità proprio degli ISF;

da notizie di stampa si apprende che, in data 15 gennaio 2009, 354 informatori scientifici del farmaco dipendenti della società Roche Italia hanno attuato uno sciopero durante una *convention* organizzata dalla stessa società farmaceutica a Malta;

la protesta dei dipendenti Roche Italia sarebbe solo l'ultima di una serie di iniziative all'interno di un quadro di agitazioni che coinvolgerebbe l'intera categoria degli ISF, categoria che, costituendo l'anello debole della catena dell'industria farmaceutica, risulterebbe sempre la prima ad essere pesantemente colpita nei momenti di crisi o di semplice ristrutturazione del settore,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto descritto in premessa;

se e quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di tutelare la posizione dei lavoratori di Roche Italia;

se e quali iniziative il Governo intenda adottare per arginare le ricadute sociali derivanti della grave crisi occupazionale in cui versa Roche Italia, come pure l'intero settore produttivo farmaceutico nazionale.

(4-01242)

(10 marzo 2009)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare concernente le problematiche occupazionali degli informatori scientifici del farmaco della Roche SpA, sulla base delle informazioni acquisite presso i competenti uffici dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.

La Roche SpA fa parte dell'omonimo gruppo svizzero operante nella produzione e commercializzazione di farmaci; nel novembre 2007, al fine di adeguare l'organico alle mutate esigenze del mercato farmaceutico, la società ha annunciato un esubero di 217 posizioni lavorative.

Dal successivo confronto con le organizzazioni sindacali si è pervenuti ad un accordo con il quale si è concordata l'adozione di una serie di strumenti tesi a ridurre l'impatto sociale della preannunciata riorganizzazione. Pertanto, nel febbraio 2008, la società ha avviato una procedura di mobilità per 101 lavoratori occupati sia presso la sede di Monza che nella rete degli informatori scientifici del farmaco del territorio.

Al termine della predetta procedura solo 42 lavoratori sono stati effettivamente posti in mobilità con incentivi, mentre altri 52 sono passati ad una società esterna del settore (multinazionale Innovex, ora Quintiles)

ed altri 123 sono stati ricollocati in Roche SpA, anche attraverso trasferimenti di sede.

Con riferimento alla delicata problematica occupazionale del settore farmaceutico, si informa che l'Esecutivo ha fornito una prima risposta attraverso il progetto denominato Welfarma.

Tale progetto ha origine dall'accordo quadro nazionale per la riqualificazione e ricollocazione del personale in esubero del settore farmaceutico, sottoscritto il 20 novembre 2008 presso il Ministero dello sviluppo economico tra Farmindustria e le organizzazioni sindacali del settore (Filcem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil), cui ha partecipato Italia Lavoro SpA.

Il Ministero del lavoro ha approvato un piano di intervento nazionale dal titolo «Azione di sistema Welfare to work per le politiche di re-impiego», attuato con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro SpA, a decorrere dal 10 gennaio 2009, che rappresenta un'azione strutturale di sistema di durata triennale (2009-2011), finanziata con risorse del PON-FSE 2007-2013. L'azione si pone l'obiettivo di rispondere in modo strutturato alle urgenze poste dall'attuale crisi economica, attraverso la messa in campo di interventi volti a tutelare l'occupazione, con particolare attenzione ai soggetti più deboli del mercato del lavoro, maggiormente esposti alle ricadute della crisi, ivi compresi i lavoratori espulsi dalle industrie farmaceutiche.

A seguito della presentazione da parte di Italia Lavoro, nel settembre 2009, delle progettazioni degli interventi speciali, il Ministero ha approvato anche l'intervento speciale a supporto del progetto Welfarma, finalizzato al reimpiego degli informatori scientifici del farmaco.

Il progetto settoriale prevede il supporto alla realizzazione di interventi di reimpiego più mirati, efficaci ed integrati, rivolti ai lavoratori fuoriusciti da specifiche crisi settoriali e in particolare dal settore farmaceutico, nelle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Toscana e Veneto.

Tale progetto, approvato per la realizzazione di azioni di assistenza tecnica realizzate da Italia Lavoro, che gravano su risorse a valere sul Fondo sociale europeo- Programmazione 2007-2013, prevede la messa a disposizione di risorse per la realizzazione di percorsi formativi diretti ai destinatari degli interventi, a carico del competente Fondo di rotazione.

Le organizzazioni sindacali, come precisato anche dal Ministero dello sviluppo economico, hanno valutato positivamente le iniziative che Welfarma sta attivamente sviluppando per la riconversione professionale degli addetti all'informazione scientifica in esubero.

Si rappresenta, sulla base dei dati ISTAT, che le grandi aziende farmaceutiche, pur nel contesto della crisi globale, hanno fatto un ricorso più limitato alla cassa integrazione rispetto a quanto avvenuto in altri ambiti settoriali, ricorso che è stato praticamente nullo nel secondo semestre 2009.

Si fa presente, inoltre, che, dal novembre 2008, è attivo presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo permanente per il settore farmaceutico, con l'obiettivo di monitorarne le dinamiche e definirne le politiche di sostegno.

Il Ministero della salute ha precisato che in attuazione della legge finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 313-316 della legge 23 dicembre 2005, n. 266), recante la previsione di interventi finalizzati a favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo, l'AIFA, in qualità di ente regolatorio nazionale operativo nel settore farmaceutico, ha stipulato per il triennio 2007-2009 accordi di programma con numerose industrie farmaceutiche, secondo quanto previsto dal programma decennale di rinnovamento e di stimolo dell'ambiente economico e sociale dell'Unione europea, definito dal Consiglio europeo dì Lisbona, utilizzando il valore di stimolo che può essere esercitato dal finanziamento pubblico sulle attività di ricerca e innovazione. In particolare i progetti relativi ai suddetti accordi sono finalizzati alla realizzazione dì investimenti che garantiscano incrementi occupazionali, a tempo indeterminato, relativamente al personale addetto alla produzione e ad attività di ricerca e sviluppo.

Occorre precisare che l'erogazione degli incentivi è soggetta al controllo e alla verifica da parte dell'AIFA, che si è riservata, altresì, la facoltà di revocare il finanziamento in ipotesi di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto approvato.

Da ultimo si precisa che, ad oggi, non risulta pervenuta presso i competenti uffici del Ministero del lavoro alcuna istanza di ammissione ai benefici di integrazione salariale straordinaria da parte della Roche SpA.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali
Viespoli

(5 luglio 2010)

COSTA. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nel del Servizio sanitario nazionale come nel settore farmaceutico la figura dell'informatore scientifico del farmaco (ISF) riveste un ruolo di assoluta e primaria importanza, avendo questa figura professionale il compito di presentare ai medici, ai farmacisti e ai veterinari i nuovi prodotti medicinali, dietetici ed erboristici, al tempo stesso indicandone l'efficacia terapeutica, la composizione, le controindicazioni, la posologia e le modalità di impiego;

gli informatori scientifici del farmaco hanno anche il compito di raccogliere informazioni sulla diffusione dei farmaci, mentre nell'ambito ospedaliero svolgono spesso attività di monitoraggio sulle gare di appalto per la fornitura dei medicinali e vigilano sull'osservanza delle norme relative alla farmacovigilanza;

appare ovvio come questa figura professionale debba avere enormi competenze nel settore scientifico non rivestendo il semplice ruolo di operatore commerciale essendo il farmaco un bene pubblico;

la recente chiusura di grandi multinazionali del farmaco in Europa come in America è sintomo di una grave crisi trasversale;

anche in Italia si è registra la perdita di oltre 4.000 posizioni lavorative negli ultimi due anni con stime per il prossimo biennio altrettanto desolanti;

purtroppo la categoria più a rischio di licenziamenti è proprio quella degli informatori scientifici del farmaco, anche a causa dell'assenza di una politica industriale di ampio respiro;

troppo spesso le aziende ricorrono ad un uso strumentale del trasferimento di ramo d'azienda per poter effettuare licenziamenti collettivi di ISF, in contrasto con la vigente normativa,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza assumendo opportune iniziative atte a preservare la stabilità lavorativa degli ISF, che negli ultimi anni sono stati letteralmente decimati dai licenziamenti collettivi dovuti alla pratica indiscriminata della cessione di rami d'azienda.

(4-01453)

(5 maggio 2009)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione, sulla base delle informazioni acquisite presso i competenti uffici dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e del sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne il settore farmaceutico ed in particolare la situazione degli informatori scientifici del farmaco si precisa che l'Esecutivo, attraverso il progetto denominato Welfarma, ha inteso dare una prima risposta alla problematica occupazionale di tale settore.

Tale progetto ha origine dall'accordo quadro nazionale per la riqualificazione e ricollocazione del personale in esubero del settore farmaceutico, sottoscritto il 20 novembre 2008 presso il Ministero dello sviluppo economico tra Farmindustria e le organizzazioni sindacali del settore (Filcem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil), cui ha partecipato Italia Lavoro SpA.

Il Ministero del lavoro ha approvato un piano di intervento nazionale dal titolo «Azione di sistema Welfare to work per le politiche di re-impiego», attuato con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro SpA, a decorrere dal 10 gennaio 2009, che rappresenta un'azione strutturale di sistema di durata triennale (2009-2011), finanziata con risorse del PON-FSE 2007-2013. L'azione si pone l'obiettivo di rispondere in modo strutturato alle urgenze poste dall'attuale crisi economica, attraverso la messa in campo di interventi volti a tutelare l'occupazione, con particolare attenzione ai soggetti più deboli del mercato del lavoro, maggiormente esposti alle ricadute della crisi, ivi compresi i lavoratori espulsi dalle industrie farmaceutiche.

A seguito della presentazione da parte di Italia Lavoro, nel settembre 2009, delle progettazioni degli interventi speciali, il Ministero ha approvato anche l'intervento speciale a supporto del progetto Welfarma, finalizzato al reimpiego degli informatori scientifici del farmaco.

Il progetto settoriale prevede il supporto alla realizzazione di interventi di reimpiego più mirati, efficaci ed integrati, rivolti ai lavoratori fuoriusciti da specifiche crisi settoriali e in particolare dal settore farmaceutico, nelle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Toscana e Veneto.

Tale progetto, approvato per la realizzazione di azioni di assistenza tecnica realizzate da Italia Lavoro, che gravano su risorse a valere sul Fondo sociale europeo- Programmazione 2007-2013, prevede la messa a disposizione di risorse per la realizzazione di percorsi formativi diretti ai destinatari degli interventi, a carico del competente Fondo di rotazione.

Le organizzazioni sindacali, come precisato anche dal Ministero dello sviluppo economico, hanno valutato positivamente le iniziative che Welfarma sta attivamente sviluppando per la riconversione professionale degli addetti all'informazione scientifica in esubero.

Si rappresenta, sulla base dei dati ISTAT, che le grandi aziende farmaceutiche, pur nel contesto della crisi globale, hanno fatto un ricorso più limitato alla cassa integrazione rispetto a quanto avvenuto in altri ambiti settoriali, ricorso che è stato praticamente nullo nel secondo semestre 2009.

Si fa presente, inoltre, che, dal novembre 2008, è attivo presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo permanente per il settore farmaceutico, con l'obiettivo di monitorarne le dinamiche e definirne le politiche di sostegno.

Il Ministero della salute ha precisato che in attuazione della legge finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 313-316 della legge 23 dicembre 2005, n. 266), recante la previsione di interventi finalizzati a favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo, l'AIFA, in qualità di ente regolatorio nazionale operativo nel settore farmaceutico, ha stipulato per il triennio 2007-2009 accordi di programma con numerose industrie farmaceutiche, secondo quanto previsto dal programma decennale di rinnovamento e di stimolo dell'ambiente economico e sociale dell'Unione europea, definito dal Consiglio europeo dì Lisbona, utilizzando il valore di stimolo che può essere esercitato dal finanziamento pubblico sulle attività di ricerca e innovazione. In particolare i progetti relativi ai suddetti accordi sono finalizzati alla realizzazione dì investimenti che garantiscano incrementi occupazionali, a tempo indeterminato, relativamente al personale addetto alla produzione e ad attività di ricerca e sviluppo.

Occorre precisare che l'erogazione degli incentivi è soggetta al controllo e alla verifica da parte dell'AIFA, che si è riservata, altresì, la facoltà di revocare il finanziamento in ipotesi di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto approvato.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

VIESPOLI

(5 luglio 2010)

DE ECCHER. – *Al Ministro dell'istruzione, università e ricerca.* – Premesso che:

nella realtà della provincia di Trento si trova ad operare da tempo, con significativi finanziamenti pubblici, il cosiddetto «Osservatorio sui Balcani», una sorta di progetto promosso in forma congiunta dalla Fondazione opera Campana dei caduti e dal Forum trentino per la pace e i diritti umani, con il supporto del Comune di Rovereto e della Provincia autonoma di Trento;

l'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD), costituisce, per rappresentanza ed attività svolta, la più importante e conosciuta tra le organizzazioni che riuniscono le vittime dell'esodo e dell'esilio forzato ed i loro familiari;

la signora Maria Marcozzi Keller, Presidente del Comitato di Trento, gode di una considerazione e di una stima generalizzate in ragione delle sue doti di equilibrio, misura e sensibilità, che l'hanno portata a molteplici forme di positiva collaborazione sul piano locale con enti, associazioni e pubbliche amministrazioni;

quest'ultima, in una lettera ripresa dalla stampa locale, con riferimento ad un dvd prodotto dal già citato Osservatorio sui Balcani e destinato ad essere distribuito agli studenti, così si esprime: «I giovani dell'Osservatorio, invece di continuare a sostenere le tesi slovene del negazionismo, vengano a parlare con gli esuli, più italiani di loro, si documentino sull'orrenda fine che gli slavi, a guerra finita, hanno imposto alla popolazione italiana del confine orientale, ai religiosi ed ai militari così come viene descritto (...) eliminazioni volute, imposte dal »Migliore« in accordo con Tito (...) Ho visto al convegno una sintesi del dvd che documenterà per le nostre scuole la storia (...) neanche Lubiana sarebbe più brava, peccato che gli archivi sloveni, custodi delle loro nefandezze, non siano accessibili (...) vorrei capire il *curriculum* di questi storici, *curriculum* di studio e non politico (...) difficile capire la logica di chi li finanzia»;

ogni evento storico, in tutte le sue molteplici evidenze, non dovrebbe subire condizionamenti sulla base di posizioni ideologiche precostituite, nell'interesse non solo della verità, che merita sempre e comunque di affermarsi, ma anche di un processo assolutamente necessario di recupero condiviso del comune passato,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative di competenza intenda promuovere il Ministro in indirizzo per evitare che venga posta in essere, in ambito scolastico, un'azione di condizionamento culturale;

quale sia la valutazione in ordine alla portata di una simile iniziativa a giudizio dell'interrogante profondamente offensiva e priva di qualsivoglia rispetto per la memoria di quella parte della comunità nazionale che ha vissuto la tragica esperienza delle foibe e dell'esodo e per i legittimi sentimenti di tutti gli italiani degni di tale nome.

(4-00472)

(1° agosto 2008)

Risposta. – Va premesso che i principi affermati nella Costituzione, in specie al 33, tutelano la libertà di insegnamento e la libertà di apprendimento nonché il confronto democratico sulle interpretazioni storiche attraverso il coinvolgimento della comunità scientifica, dei docenti, del mondo culturale ed editoriale,

Ulteriori garanzie in tal senso vengono anche dal riconoscimento e dalla valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999 ed elevata a rango costituzionale dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

Compete dunque ai competenti organi delle istituzioni scolastiche valutare e decidere in merito al materiale didattico ed informativo curato da associazioni ed enti e da questi proposto per la distribuzione all'interno dell'istituzione scolastica.

Il vigente sistema normativo contiene quindi regole che assicurano strumenti democratici di confronto dialettico ed il rispetto degli ordinamenti.

Per quanto riguarda poi specificamente la tragedia delle foibe, va evidenziato che il Parlamento italiano, con la legge 30 marzo 2004, n. 92, ha riconosciuto «il 10 febbraio quale «Giorno dei ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale».

La stessa legge, inoltre, nella considerazione che la scuola, in quanto luogo della conoscenza e dell'istruzione, ha anche l'alto compito di formare i giovani per la vita, di favorire lo sviluppo del senso civico, di educarli ai valori della cittadinanza, della pace e della solidarietà, ha tra l'altro stabilito che «Nella giornata (...) sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado».

Venendo a quanto rappresentato nell'interrogazione, il competente Dipartimento istruzione della Provincia autonoma di Trento, con nota del 1º settembre 2008, ha in particolare comunicato quanto segue circa il fondamento ed il contesto di riferimento di «Osservatorio sui Balcani».

Si tratta di un progetto avviato nel 2000 dalla fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto, una delle fondazioni storiche più prestigiose del Trentino, su proposta del Forum trentino per i diritti umani, organismo permanente istituito per garantire la promozione e la diffusione della pace, dei diritti umani, della solidarietà tra i popoli e delle modalità non violente di risoluzione dei conflitti, ai sensi della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11, concernente «Promozione e diffusione della cultura della pace».

Esso rappresenta ad oggi un innovativo laboratorio culturale all'incrocio tra un *media*, un centro studi e un centro servizi che approfondisce le trasformazioni sociali e politiche nel sud-est Europa, in Turchia e Caucaso.

Nel corso degli anni Osservatorio sui Balcani ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale.

Dal 2005 è impegnato anche nella produzione di materiale audiovisivo, in particolare film documentari. I lavori sin qui realizzati sono stati selezionati e premiati da importanti *festival* italiani ed europei. Gli stessi documentari vengono utilizzati come supporto didattico per i corsi di formazione universitaria e non, e centinaia di copie sono state richieste dagli utenti dell'Osservatorio per essere utilizzati come spunto per il dibattito nel corso di convegni ed eventi pubblici.

Inoltre, sin dall'inizio della sua attività, l'Osservatorio svolge servizi di supporto formativo e di consulenza scientifica richiesti da università italiane e straniere e da altre istituzioni di formazione del nostro Paese. Nel 2007 ha partecipato in questa veste ad oltre 40 corsi universitari, post-universitari e di formazione.

Per lo svolgimento delle attività indicate, si è avvalso del sostegno finanziario di donatori quali la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Rovereto, il Ministero degli affari esteri, la fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e la Commissione europea.

Ulteriore fondamentale garanzia delle competenze dell'Osservatorio deriva dai *curricula studiorum* dei suoi componenti: il gruppo di lavoro dell'Osservatorio vanta al suo interno titoli, competenze linguistiche e disciplinari ad ampio raggio.

Data la politica di trasparenza adottata, le relazioni annuali contenenti descrizione dettagliata delle attività realizzate dal progetto della fondazione Opera Campana dei caduti sono disponibili sul sito *Internet* all'indirizzo www.osservatoriobalcani.org/article/articleview/6865/1 /238/.

Quanto sopra per quel che concerne la qualità dell'Osservatorio.

Per quel che si riferisce poi alla specifica iniziativa oggetto dell'interrogazione, il suddetto Dipartimento della Provincia autonoma di Trento ha in particolare fatto presente quanto segue.

Si tratta del progetto denominato «AestOvest. Memorie all'incrocio di fascismo, comunismo e nazismo. Dal confine italo-jugoslavo a un confine interno europeo», che l'Osservatorio sta portando a termine grazie ad un cofinanziamento dell'Unione europea, di estrema importanza dal momento che esso copre il 60 per cento dei costi ammissibili totali, attraverso il programma «Europa per i cittadini» 2007-2013, Azione 4 – Memoria europea attiva, promosso dalla Direzione generale Istruzione, audiovisivo e cultura della Commissione. A garanzia della serietà della proposta di lavoro, l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura ha ammesso al finanziamento 36 progetti su un totale di 126 proposte provenienti da tutta Europa; in particolare dei 20 progetti candidati da soggetti italiani solamente 5 sono stati selezionati, tra cui quello promosso dall'Osservatorio sui Balcani.

Obiettivo del progetto è quello di discutere del confine orientale italiano, della sua storia e del suo presente, prendendo in esame anche la prospettiva dei Paesi vicini come mostra fin dal gioco di parole scelto per il suo titolo: AestOvest appunto. Grazie al processo di allargamento

dell'Unione europea, infatti, Italia, Slovenia e Croazia vivono in questi anni opportunità uniche per superare alcuni dei nodi irrisolti del proprio tragico passato comune e per costruire insieme un futuro europeo.

In quest'ambito AestOvest intende realizzare un prodotto multimediale per le scuole superiori. L'intendimento è quello di porre a disposizione del pubblico informazioni sul progetto in una sezione specifica del portale *web* www.osservatoriobalcani.org/aestovest incentrato sulla divulgazione di ricerche già condotte da prestigiose istituzioni trentine, italiane e di altri Paesi europei e sulla produzione di materiali originali volti ad esaminare l'attualità della regione alto adriatica. Il progetto è realizzato in *partnership* con il circolo di cultura istro-veneta «Istria» di Trieste e in collaborazione con il Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo della Provincia autonoma di Trento, il centro studi Edizioni Erickson e la fondazione Museo storico del Trentino.

Nella suddetta nota del 1º settembre 2008, il Dipartimento istruzione della Provincia autonoma di Trento ha infine sottolineato che il DVD multimediale a quella data era ancora in corso di ultimazione e sarebbe stato disponibile solo in autunno 2008 per essere distribuito alle scuole e scaricato gratuitamente dal portale dell'Osservatorio sui Balcani, come previsto da progetto.

A quest'ultimo proposito, il Ministero ribadisce che spetta comunque ai competenti organi delle istituzioni scolastiche valutare e decidere in merito alla distribuzione all'interno dell'istituzione scolastica del materiale didattico ed informativo curato da enti ed associazioni, ivi compreso quindi quello curato dall'Osservatorio.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

(5 luglio 2010)

FASANO. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

per quanto consta all'interrogante, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) lamenta una forte carenza di organico;

in particolare, per il ruolo di ispettore di vigilanza, l'organico Inps sarebbe carente di circa 1.000 unità;

considerato che:

l'Inps nel 2007 bandì un concorso pubblico per esami per l'assegnazione di 293 posti nel profilo di «Ispettore di vigilanza, area funzionale C», le cui prove si sono concluse nel luglio 2009;

la grave carenza di organico dell'ente lasciava presagire l'imminente assunzione dei vincitori e degli idonei, ma, in seguito all'entrata in vigore del comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 anche l'Inps ha provveduto a bloccare le assunzioni;

considerato, infine, che:

la mancata assunzione dei vincitori del concorso rappresenta una forte limitazione per l'attività di vigilanza dell'ente previdenziale e potrebbe essere causa di un grave danno erariale;

il direttore generale dell'Inps, con circolare n. 27 del 25 febbraio 2009, avrebbe ribadito che gli ispettori di vigilanza vincitori del concorso citato sarebbero stati i «naturali destinatari di formazione e valida prospettiva di rinnovamento e potenziamento, con la quale si potrà supplire alla carenza sempre più rilevante della risorsa umana specializzata, per effetto dei pensionamenti»,

l'interrogante chiede di sapere se risulti al Ministro in indirizzo che l'Inps presenti una carenza di organico per il ruolo di ispettore di vigilanza e, in caso affermativo, se ritenga opportuno intervenire, con i modi ed i mezzi che riterrà più opportuni, al fine di agevolare l'assunzione dei vincitori del concorso già espletato.

(4-02071)

(6 ottobre 2009)

LANNUTTI, CARLINO. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

sono pervenute agli interroganti numerose segnalazioni di giovani laureati che hanno sostenuto e superato tutte le prove del concorso, bandito dall'Inps nel 2007, per 293 posti nel profilo di ispettore di vigilanza (area funzionale C, posizione economica C1), e che ad oggi non sono ancora stati assegnati;

nel luglio 2009 sono terminati gli esami orali e, stante la grave carenza di organico in cui versa l'Inps, sembrava che l'ente avrebbe proceduto entro brevissimo tempo all'assunzione dei vincitori e di gran parte degli idonei;

considerato che:

il decreto-legge n. 78 del 2009 (cosiddetto decreto anticrisi) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, all'articolo 17, comma 7, ha introdotto il blocco delle assunzioni in gran parte delle pubbliche amministrazioni;

l'articolo 17, comma 19, del decreto-legge proroga al 31 dicembre 2010 le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 1° gennaio 2004,

si chiede di sapere:

se e come i Ministri in indirizzo intendano intervenire per favorire la volontà dell'Inps, attestata dalla serietà del concorso in questione, di

creare un corpo ispettivo preparato, che contribuisca a contrastare il fenomeno dell'evasione contributiva;

se e come si intenda agire a fronte della grave carenza di organico in cui versa l'Inps.

(4-02088)

(8 ottobre 2009)

Risposta. (*) – Con riferimento all'interrogazione concernente il concorso pubblico per esami per 293 ispettori di vigilanza bandito dall'INPS nel 2007, sulla base delle informazioni acquisite presso i competenti uffici dell'istituto, si rappresenta quanto segue.

Con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri del 17 novembre 2009, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, le agenzie e le autorità di bacino sono state autorizzate ad assumere un dato numero di unità di personale a tempo indeterminato (come indicato nella tabella allegata a tale decreto).

Per quanto concerne, in particolare l'INPS, si informa che l'istituto sta già provvedendo alla assunzione di 310 unità di personale, in qualità di Ispettore di vigilanza, posizione C – vincitori del citato concorso, da distribuire su tutto il territorio nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

Viespoli

(5 luglio 2010)

FERRANTE, DELLA SETA, BUBBICO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI, SANGALLI, TOMASELLI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

mentre il Governo italiano sceglie di ritornare dopo 20 anni all'energia nucleare, i grandi Paesi industrializzati, anche quelli che il nucleare non l'hanno mai abbandonato, incentrano le proprie politiche di innovazione energetica sul risparmio, sulle fonti rinnovabili, sulla ricerca, vedendo in tali opzioni le strade maestre per fronteggiare i problemi ambientali legati ai cambiamenti climatici e per rendere le proprie economie più moderne e competitive;

il Parlamento prima ha approvato, con il voto contrario del Partito democratico (Pd), il complesso di norme che consentono il ritorno al nucleare in Italia (la cosiddetta «legge sviluppo»), e successivamente, di nuovo con l'orientamento contrario del Pd, ha dato parere favorevole sullo

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

schema di decreto legislativo, frutto di una delega contenuta nella citata legge sviluppo, che fissa i criteri per la localizzazione dei nuovi impianti nucleari e del deposito nazionale per lo smaltimento delle scorie radioattive;

solo dopo tre settimane dall'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, avvenuta peraltro senza avere acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, il suddetto decreto legislativo è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*;

secondo notizie riportate da vari quotidiani, e in particolare da «Quotidiano Energia», ad impedire finora la pubblicazione sarebbero state alcune divergenze o incomprensioni tra il Ministero della giustizia e quello dello sviluppo economico. Firmato dal Presidente della Repubblica il 15 febbraio 2010, ultimo giorno utile per esercitare la delega, – come si legge nel richiamato articolo – il provvedimento è stato infatti immediatamente trasmesso dal Quirinale al Ministero della giustizia per il vaglio finale del testo che precede il visto del Guardasigilli e quindi la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. «Vaglio da cui sarebbero emersi alcuni errori materiali e incongruenze. Di qui il rinvio del decreto al Ministro dello sviluppo economico per le correzioni»; il testo corretto sarebbe poi stato ritrasmesso al Ministero della giustizia pubblicato infine sulla *Gazzetta Ufficiale*,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che questa vicenda confermi quello che agli interroganti pare un alto grado di improvvisazione e approssimazione nell'ambito del programma nucleare varato dal Governo;

se la tardiva pubblicazione del suddetto decreto legislativo sulla *Gazzetta Ufficiale*rispetto all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio dei ministri, vada interpretata come un ripensamento sui contenuti e le procedure del programma di ritorno al nucleare.

(4-02824)

(9 marzo 2010)

Risposta. – Con l'atto di sindacato ispettivo, gli interroganti, nel fare riferimento ai tempi di svolgimento dell'*iter* istituzionale antecedente alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo n. 31 del 2010, di attuazione della delega in materia nucleare, prevista dall'articolo 25 della legge n. 99 del 2009, nonché, in particolare, alla mancata acquisizione del parere della Conferenza unificata, chiedono di conoscere se la tardiva pubblicazione del suddetto decreto legislativo, rispetto all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio dei ministri, vada interpretata come un ripensamento sui contenuti e le procedure del programma di ritorno al nucleare.

In merito, si evidenzia che il testo del decreto legislativo in questione, prima di essere adottato, è stato sottoposto ai passaggi istituzionali previsti dalla normativa, tra cui quello in Conferenza unificata per il parere che, però, nonostante alcune proficue riunioni tecniche, non si è vo-

luta esprimere per una scelta imputabile unicamente alla volontà delle Regioni stesse.

Tuttavia, tenuto conto del termine previsto per l'esercizio della delega, il Governo ha, comunque, approvato il testo finale, accogliendo, peraltro, alcune osservazioni e richieste pervenute da Regioni ed enti locali, a conferma della volontà di esercitare un metodo improntato al confronto ed alla reciproca collaborazione istituzionale.

Si precisa, inoltre, che la dilazione dei tempi intercorrenti fra la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* sono da imputarsi a refusi redazionali e, pertanto, tale ritardo non si configura come una modifica della strategia del Governo in materia nucleare.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Saglia

(5 luglio 2010)

GARAVAGLIA Mariapia. – *Al Ministro dell'istruzione, università e ricerca.* – Premesso che le 25.000 immissioni di insegnanti in ruolo realizzano una grave disuguaglianza per coloro che erano in graduatoria ad esaurimento, perché costoro non potranno ancora raggiungere il traguardo in quanto non hanno potuto guadagnare 48 punti anziché 24 per avere insegnato in scuole disagiate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda introdurre qualche meccanismo perequativo, affinché siano stabilizzati coloro che avevano di fatto già raggiunto i requisiti per l'immissione in ruolo.

(4-00427)

(29 luglio 2008)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione con la quale si chiede che sia introdotto un meccanismo perequativo atto a stabilizzare coloro che avevano raggiunto i requisiti per l'immissione in ruolo ma non hanno potuto acquisire il punteggio doppio pur avendo insegnato in scuole disagiate.

Si ritiene che l'interrogante si riferisca al personale che aveva ottenuto il raddoppio del punteggio per il servizio prestato in scuole situate in comuni di montagna ai sensi della tabella di valutazione dei titoli annessa alla legge n. 143 del 2004. Questa legge infatti ha previsto l'attribuzione di un doppio punteggio all'insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, mentre in precedenza, la legge n. 90 del 1957, aveva previsto tale speciale valutazione soltanto per il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna pluriclasse.

Al riguardo si fa presente che la successiva legge n. 186 del 2004 ha chiarito che il punteggio doppio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato nelle sedi situate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare

e non in quelle prestate in sedi diverse della stessa scuola; ciò a partire dall'anno scolastico 2003/2004.

L'applicazione di questa normativa ha creato numerosi problemi ed un nutrito contenzioso; tanto che in sede di legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), la normativa stessa è stata abrogata con effetto dal 1º settembre 2007.

Successivamente in data 26 gennaio 2007, la Corte costituzionale, con sentenza n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 143, limitando il beneficio del doppio punteggio solo ai servizi prestati nelle scuole primarie pluriclasse di montagna , come previsto originariamente dalla legge n. 90 del 1957, in considerazione della particolare gravosità ditale tipo di servizio.

Ai fini dell'applicazione della citata sentenza è stata consultata l'Avvocatura generale dello Stato e sono state fatte tutte le più approfondite verifiche; si è proceduto quindi ai necessari adempimenti amministrativi.

In particolare:

a) in occasione delle operazioni di aggiornamento – per il biennio scolastico 2007/2008 e 2008/2009 – delle graduatorie, trasformate dalla legge finanziaria per il 2007 in graduatorie ad esaurimento, sono stati decurtati i precedenti punteggi derivanti dal servizio prestato in scuole di montagna , dando, tuttavia, la possibilità a coloro che avessero prestato tale servizio in pluriclassi di scuole primarie di montagna nel quadriennio 2003-2007, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale, di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato;

b) sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nei pregressi anni scolastici, anche in virtù del punteggio conseguito in misura doppia, avevano ottenuto la nomina in ruolo. Per consolidata giurisprudenza, le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo inficiando, fin dall'origine, la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche «consolidate» in virtù di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto.

A decorrere dal 1º settembre 2007 non è più prevista la doppia valutazione per effetto della citata legge finanziaria per il 2007.

Con riguardo alle misure richieste dall'interrogante si fa presente che dopo la dichiarazione di incostituzionalità della norma in esame non si ha la possibilità di introdurre meccanismi perequativi a favore del personale interessato senza violare il principio atto ad assicurare la *par condicio* a tutti i candidati iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Gelmini

(5 luglio 2010)

GRAMAZIO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

con decreto del Segretario generale della Corte dei conti del 28 luglio 2000 veniva indetto un percorso di qualificazione per l'accesso alla posizione economica C3 (79 posti); con decreto del Segretario n. 61/SG/2002 veniva approvata la relativa graduatoria;

tale procedura selettiva ha creato un diffuso malcontento tra il personale – tanto che perfino il Consiglio di Presidenza allora in carica intervenne pubblicamente stigmatizzandola ed esprimendo forti perplessità sulla sua legittimità – ed è stata oggetto di numerose impugnative in sede giudiziale da parte di funzionari idonei non vincitori e di funzionari non idonei;

i richiamati sospetti e le lamentele hanno trovato puntuale conferma nelle aule di Tribunale, tanto che, con la sentenza n. 14440 dell'8 giugno 2004, il Tribunale del Lavoro, Sezione IV, di Roma si è pronunciato sfavorevolmente nei confronti della Corte dei conti nel giudizio mosso contro la stessa da alcuni funzionari C2, in esito al quale è stata dichiarata la «nullità delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigente della Corte dei conti, sottoscritto in data 26 giugno 2000; nullità della graduatoria definitiva del percorso di riqualificazione nella parte in cui inseriva tra i vincitori alcuni funzionari provenienti dalla posizione economica C1, anteponendoli a funzionari provenienti dalla posizione economica C2»;

considerato che:

la Corte dei conti, nel corso del giudizio di impugnazione – al fine di scongiurare deflagranti effetti di esternalità demolitoria sul CCNL e sull'intera procedura di riqualificazione – ha aderito alla conciliazione con i ricorrenti;

nonostante all'interno della Corte dei conti vi siano circa 60 funzionari C2, ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto-legge n. 356 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2004, tuttora in attesa di definire il proprio passaggio nella fascia superiore, la Corte dei conti medesima, con decreti segretariali o mediante accordi in sede di conciliazione, ha ritenuto di privilegiare i funzionari ricompresi nella graduatoria dichiarata nulla e comunque già scaduta per decorrenza del termine di cui all'art. 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, disponendo oltre 50 inquadramenti nella posizione economica C3, di cui circa 15 provenienti dalla posizione economica C1 e in quest'ultimo caso senza rispettare le sentenze della Corte costituzionale in materia di concorsi interni e del cosiddetto «doppio salto» (sentenze n. 314/1994 e n. 1/1999);

tale situazione di gravissima illegittimità si è consolidata con:

a) la sentenza n. 5187 del 18 marzo 2008 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che ha dichiarato la completa ed integrale «nullità del bando di selezione per la posizione economica C3 nonché di tutte le operazioni concorsuali conseguenti, ivi compresa la proclamazione dei vinci-

tori» condannando la Corte dei conti a rifondere alla parte attrice le spese di lite;

b) la sentenza n. 8015 del 7 maggio 2009 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che ha dichiarato «l'illegittimità dell'art. 7 del contratto collettivo integrativo di lavoro per il personale non dirigenziale della Corte dei conti sottoscritto in data 28.06.2000 e dichiarato, altresì, l'illegittimità del bando per la procedura di accesso a complessivi 80 posti della posizione economica C3 indetto in data 28.07.2000 e la relativa graduatoria» condannando la Corte dei conti a rifondere alla parte attrice le spese di lite;

c) la sentenza n. 5187 del 2008 è esecutiva a tutti gli effetti di legge perché la Corte di appello di Roma, Sezione lavoro e previdenza, con ordinanza emessa in data 6 ottobre 2008 ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività proposta dalla Corte dei conti;

d) i dubbi, i timori e le valutazioni critiche sollevate, nel 2002, dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e dalla Conferenza dei Presidenti, che ravvisavano l'illegittimità del bando e delle procedure concorsuali, hanno trovato puntuale conferma, a distanza di anni, in alcune decisioni decisioni della magistratura ordinaria,

si chiede di sapere dai Ministri in indirizzo se risultino i motivi per cui la Corte dei conti:

a) malgrado le censure formulate dai componenti togati e laici del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti di Sezioni riuniti in conferenza e nonostante i copiosi ricorsi presentati da funzionari idonei e non idonei immediatamente dopo l'approvazione della graduatoria, non abbia valutato le conseguenze derivanti dal dare attuazione ad una procedura ritenuta dichiaratamente illegittima;

b) dopo la sentenza di nullità intervenuta nel 2004 (n. 14440 del Tribunale del Lavoro di Roma, Sezione IV), abbia aderito alla conciliazione e non abbia dato attuazione alla procedura di «autotutela» disponendo l'annullamento del decreto di approvazione della graduatoria;

c) abbia «consolidato» l'uso dello strumento conciliativo, che ha determinato l'incremento del contenzioso, e non abbia valutato che l'aumento dei ricorsi (alla luce anche della suddetta sentenza 14440/2004) avrebbe moltiplicato i rischi, con ragionevole probabilità, di soccombenze processuali;

d) abbia continuato ad inquadrare gli «idonei C1» nella posizione economica C3 o addirittura C3S, senza ottemperare alle sentenze della Corte costituzionale (n. 314/1994 e n. 1/1999) che vietano il cosiddetto «doppio salto»;

e) non abbia tenuto in alcun conto le illegittimità procedurali, le pronunce del Tribunale e i conseguenti danni arrecati all'erario ed a tutti i dipendenti della Corte dei conti che, oltre a non aver visto riconosciuto il diritto alla «carriera», hanno percepito minori emolumenti in quanto, gravando la «riqualificazione» sul Fondo unico di amministrazione, hanno

«pagato» ai colleghi riqualificati differenze retributive, posizioni *super* e posizioni organizzative.

(4-02381)

(3 dicembre 2009)

Risposta. – In riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale si chiedono chiarimenti circa presunte irregolarità riscontrate nell'ambito di un percorso di qualificazione per l'accesso alla posizione economica C3 presso la Corte dei conti, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare occorre delimitare correttamente l'ambito delle competenze del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in ordine alla vicenda prospettata dall'interrogante, posto che le procedure di riqualificazione che comportano progressioni economiche all'interno della stessa area vengono avviate e gestite dalle singole amministrazioni con esclusione di qualsiasi coinvolgimento del Dipartimento della funzione pubblica.

Com'è noto, l'accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione avviene, normalmente, mediante concorso pubblico, così come previsto dalla nostra carta costituzionale laddove prescrive che «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».

Le procedure selettive tuttavia non si esauriscono nella forma del concorso pubblico, che prescrive l'apertura della selezione a qualsiasi cittadino in possesso dei requisiti prescritti nel bando. In particolare, la prassi della contrattazione collettiva, in uno con la legislazione sia statale che regionale, hanno più volte fatto ricorso alle modalità derogatorie del suddetto articolo 97 per dare vita a forme di selezione sganciate dalla regola generale.

Tra queste rientra senza dubbio la prassi dei concorsi interni. Queste forme di selezione sono largamente utilizzate per consentire non l'accesso di nuovo personale nella pubblica amministrazione, quanto piuttosto la progressione di carriera di coloro che già di essa sono dipendenti. La peculiarità di queste procedure concorsuali è pertanto insita nell'esclusione dalla partecipazione di tutti gli appartenenti all'amministrazione che indice il concorso.

Nell'ambito di tale categoria generale la prassi ha poi individuato due *species* di concorso interno, ovvero quello relativo alle progressioni orizzontali e quello riferito alle progressioni verticali.

La differenza tra le due tipologie risiederebbe nel fatto che le prime consentono il passaggio esclusivamente tra diverse posizioni all'interno di una stessa area; le seconde invece consentono movimenti tra diverse aree o fasce o categorie. Pertanto, il passaggio ad una fascia funzionale superiore, comportando l'accesso ad una nuova posizione di lavoro, è una forma di reclutamento soggetta alla regola del pubblico concorso, così come più volte affermato dalla Corte costituzionale nelle sue pronunce.

A tal riguardo, l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche stabilisce che «Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Solo le procedure di reclutamento di nuovo personale, pertanto, richiedono la partecipazione del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Inoltre, da ultimo, l'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che «le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso».

In conclusione, i percorsi di qualificazione per l'accesso a posizioni economiche più vantaggiose all'interno della stessa area vengono considerati atti datoriali di gestione del personale non sottoposti ad autorizzazione di alcun tipo e le relative procedure sono regolamentate dalla contrattazione integrativa.

La totale indipendenza dell'amministrazione in merito all'indizione del relativo bando e alla gestione dei relativi concorsi, peraltro, si riscontra anche nell'assenza di alcun tipo di controllo successivo: i risultati della selezione così come i presupposti per accedervi, difatti, non vengono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

Da quanto riportato, appare evidente come gli interventi sollecitati dall'interrogante non possono essere intrapresi su iniziativa del Ministro poiché esorbitanti dall'ambito di competenze allo stesso delegate, tenuto anche conto che i fatti denunciati nell'atto sono stati già oggetto di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria all'uopo adita.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Brunetta

(9 luglio 2010)

GRAMAZIO, CIARRAPICO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in un'intervista pubblicata lunedì 22 dicembre 2009 dal «Corriere Economia», Innocenzo Cipolletta, ex Direttore generale di Confindustria e, dal 2006, Presidente di Ferrovie dello Stato, dichiara: «Questo è un anno difficile, ma ci sono tutte le condizioni per la ripresa. (...) Lo scudo fiscale può rilanciare le aziende, così come il risparmio familiare è una risorsa». L'economista e Presidente di Ferrovie dello Stato chiede quindi di finanziare ulteriormente le aziende pubbliche che operano direttamente o indirettamente sul territorio nazionale;

a giudizio dell'interrogante, mentre si può essere d'accordo con Cipolletta nel considerare competitive le imprese italiane e nel dare sicurezza e maggiore sostegno ai disoccupati, non si può pensare ad un ulteriore finanziamento, senza precise condizioni, di Ferrovie dello Stato;

i disservizi, i ritardi dei treni e, ai primi freddi, la cancellazione di quasi mille treni, unitamente all'aumento del 30 per cento delle tariffe impongono ai Ministri competenti di osservare con attenzione e sorvegliare la situazione delle ferrovie in Italia;

dar vita ad una modernizzazione del sistema ferroviario e ad un suo ulteriore potenziamento è il sogno di tutti, ma vanno garantite la velocità, il rispetto degli orari, la qualità dei servizi e la professionalità del personale. Senza queste garanzie, la società non può e non deve chiedere ulteriori finanziamenti allo Stato, dal momento che i cittadini già pagano per servizi non resi dal sistema ferroviario,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, ritengano opportune per esercitare un maggiore e puntuale controllo sull'attività di ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato, evitando quindi che ricada sul cittadino un doppio onere derivante dall'aumento del costo delle tariffe e dalla carenza, o comunque dall'inadeguatezza, dei servizi erogati.

(4-02452)

(21 dicembre 2009)

Risposta. – Ferrovie dello Stato fa sapere che le dichiarazioni e le considerazioni contenute nell'intervista rilasciata dal professor Innocenzo Cipolletta al «Corriere Economia», lunedì 21 dicembre 2009, riguardano il sistema economico italiano nel suo complesso. Il Presidente, in qualità di affermato economista e di ex Direttore generale di Confindustria, ha evidenziato la situazione economico-sociale del Paese tracciando le possibili prospettive per il 2010, ponendo l'accento sul sistema di *welfare* italiano e sui possibili effetti positivi derivanti dal rientro dei capitali dello scudo fiscale.

Ferrovie dello Stato inoltre sottolinea che nel corso dell'intervista non sono state rese dichiarazioni riguardanti la situazione economico-finanziaria della stessa e che il presidente Cipolletta non ha mai fatto riferimento alle Ferrovie dello Stato o alla richiesta di finanziare ulteriormente le

aziende pubbliche che operano direttamente o indirettamente sul territorio nazionale.

Per quanto di competenza del Ministero si evidenzia come l'attività amministrativa di questo dicastero si espleta prioritariamente nell'affidamento, gestione, monitoraggio e vigilanza sui contratti di servizio con Trenitalia SpA, attualmente in fase di avanzata definizione. Tali contratti individuano quei collegamenti ferroviari, destinati a passeggeri o merci, definiti come obblighi di servizio pubblico e pertanto svincolati dalle logiche commerciali sottese a quelli resi in regime di autonomia commerciale, per essere eserciti in virtù dei ripianamento delle perdite d'esercizio grazie alla contribuzione delle risorse pubbliche.

In tale ambito sono stati chiesti chiarimenti a Trenitalia sui mancati collegamenti, richiamati dall'interrogazione, avvenuti a causa delle avverse condizioni atmosferiche nei dicembre 2009 che, qualora ne ricorrano le condizioni contrattuali, daranno adito a penalità nei confronti della società di trasporto. Sempre per servizi contrattualizzati, si assicura che l'evoluzione delle tariffe sarà rapportata ai fattori di qualità dei servizio richiesti, secondo le prescrizioni contenute nel contratto di servizio valido dal 2009 al 2014, attualmente in fase di avanzata definizione

Inoltre, si fa presente che i servizi ferroviari forniti in autonomia commerciale sono sottoposti unicamente, per quanto riguarda il Ministero, all'attività amministrativa di supporto nell'esercizio dei poteri dell'azionista, di cui è titolare il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con quello delle infrastrutture e trasporti, che non prevede un preciso e puntuale controllo di fattori di qualità o di quantità dei collegamenti assicurati nella media e lunga percorrenza, né la determinazione delle tariffe ferroviarie, demandate alle decisioni assunte per tali rilevanti settori direttamente da Trenitalia SpA, e sottoposti pertanto unicamente al vaglio degli orientamenti di indirizzo politico.

Si rammenta infine, a seguito dell'intervenuto trasferimento dei servizi, unitamente alle risorse *ex* decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modificazioni, la diretta regolazione dei trasporti di interesse locale da parte delle Regioni.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

(7 luglio 2010)

MARINO Ignazio. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

è stata emanata dal Ministro in indirizzo, in data 14 dicembre 2009, la circolare n. 9537;

detta circolare, prevedendo che la spesa per i contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie di cui alla direttiva del Ministero n. 68/05 (cosiddetta appalti storici) deve essere prevista nella misura massima del 75 per cento del corrispettivo pattuito nel contratto in

essere, impone alle scuole di primo e secondo grado un taglio del 25 per cento alle spese di pulizia e di sorveglianza;

considerato che:

l'osservanza della circolare in parola comporta una decurtazione di circa 4.000 posti di lavoro su un totale di 10.000 occupati oggi nel settore;

a giudizio dell'interrogante gli appaltatori saranno costretti a comprimere i costi sia riducendo il numero degli addetti sia aumentando i carichi di lavoro sul personale in servizio;

la scelta della riduzione delle risorse si tradurrà in un peggioramento della qualità dei servizi sia per quanto riguarda l'igiene, sia per quanto riguarda la sorveglianza degli istituti e dei ragazzi;

considerato, infine, che:

si è di fronte ad un taglio ulteriore delle risorse per la scuola dopo quelli che hanno penalizzato gli insegnanti precari, le spese per le supplenze e per la normale amministrazione a fronte di recenti aumenti salariali per i soli insegnanti di religione;

a parere dell'interrogante saranno soprattutto tante donne occupate nel settore a subire gli effetti di quanto la circolare prescrive alla dirigenza scolastica che già si trova in difficoltà a causa di annose carenze di organico e di risorse,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi che informare le scelte del Ministero a criteri a giudizio dell'interrogante di mera ragioneria e contabilità non finisca per compromettere la qualità dello studio e le condizioni generali nelle quali esso deve essere garantito;

se non ritenga importante la stretta osservanza delle norme igienico-sanitarie;

se non giudichi altrettanto essenziale l'attività di sorveglianza delle strutture scolastiche e di tutti coloro che quotidianamente le frequentano;

se non ritenga di concordare, su questa materia, con le Regioni il percorso istituzionale per un governo della scuola che dia qualità, tranquillità e sicurezza agli educatori, al personale, agli studenti e alle rispettive famiglie;

se, infine, non abbia conseguenze legali la scelta di intervenire unilateralmente con tagli, già dal 1° gennaio 2010, anche nei confronti di contratti stipulati la cui scadenza non è né immediata, né imminente.

(4-03288)

(8 giugno 2010)

Risposta. – L'interrogazione parlamentare è relativa ai contratti di fornitura dei servizi di pulizia delle scuole ed altre attività ausiliarie di cui alla direttiva del Ministero n. 68 del 2005 (cosiddetti appalti storici).

Vanno premessi alcuni brevi cenni circa la genesi dei contratti in argomento.

Occorre risalire al 1999 e precisamente alla legge n. 124 del 3 maggio 1999 che, all'articolo 8, ha disposto il trasferimento nei ruoli dello

Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle scuole dipendente dagli enti locali, senza oneri per lo Stato.

In via interpretativa si è ritenuto che, oltre al personale ATA, dovessero essere trasferiti allo Stato, sempre senza oneri, i contratti stipulati dagli enti locali per l'affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole.

Il subentro dello Stato nei contratti di appalto stipulati dagli enti locali per lo svolgimento di detti servizi ha comportato, invece, un onere assai gravoso.

Le procedure di terziarizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ivi utilizzati sono state definite poi con decreto ministeriale n. 65 del 24 aprile 2001, emesso di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria per il 2001).

Per effetto di detto decreto, nelle scuole che si avvalgono per i servizi di pulizia di imprese e consorzi e che utilizzano lavoratori socialmente utili, è stata conseguentemente ridotta la dotazione organica dei collaboratori scolastici.

In data 7 giugno 2001, è stata poi stipulata con quattro consorzi una convenzione quadro che ha previsto, tra l'altro, la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili utilizzati presso gli istituti scolastici al 30 giugno 2001.

Nel corso del rapporto è poi intervenuta una procedura di infrazione da parte della Commissione delle Comunità europee che ha espressamente richiesto il rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti per i servizi in questione, avendo il Ministero proceduto in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione. Di tali censure ha preso atto la legge n. 306 del 31 ottobre 2003, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, che ha espressamente richiesto il rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti anche per i servizi in questione.

Un apposito gruppo di lavoro ha quindi elaborato e predisposto una documentazione di gara con procedure in base alle quali il bando di gara è affidato agli Uffici scolastici regionali mentre il concreto affidamento dei lavori è effettuato, con il perfezionamento dei rispettivi contratti attuativi, dai dirigenti scolastici delle scuole interessate.

Per garantire una certa omogeneità di comportamento sono state fornite indicazioni ed istruzioni con due apposite direttive: la n. 68 del 25 luglio 2005 riguardante i cosiddetti appalti storici e la n. 92 del 23 dicembre 2005 per i lavoratori socialmente utili.

Ciò premesso, si fa presente quanto segue circa le indicazioni fornite dalla competente direzione generale del Ministero, nel contesto della nota n. 9537 del 14 dicembre 2009 sul programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2010, in merito alla conferma dei contratti per i servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie nella misura massima del 75 per cento del corrispettivo pattuito.

Il Governo ha assunto l'impegno di mettere in ordine i conti pubblici, di ridurre gli sprechi e di restituire qualità, efficacia ed efficienza al sistema scolastico in modo da allineano agli *standard* europei ed internazionali.

In tale ottica si è proceduto, fra l'altro, alla rimodulazione dei contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie di cui alla direttiva ministeriale n. 68 del 2005. Istruzioni in tal senso sono state impartite alle scuole con la suddetta nota n. 9537 del 14 dicembre 2010, con la quale è stata comunicata a ciascuna istituzione scolastica la risorsa finanziaria su cui far affidamento ai fini della predisposizione del programma annuale 2010, per consentire alle scuole una programmazione certa con relativa copertura finanziaria.

La rimodulazione della spesa per i contratti in argomento rappresenta il 2,25 per cento del totale delle risorse destinate ai servizi di pulizia e vigilanza e assicura, comunque, a tutte le istituzioni scolastiche risorse finanziarie quanto meno pari al costo del personale della scuola sostituito con i servizi esternalizzati, garantendo più opportuni livelli di servizio e liberando risorse per altre spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche stesse.

Si fa altresì presente che con circolare del 22 febbraio 2010, sono stati forniti ulteriori chiarimenti alle istituzioni scolastiche circa il programma annuale 2010. In particolare, per ciò che riguarda segnatamente gli impegni di spesa per il servizio di pulizia, è stato confermato che a ciascuna istituzione scolastica è garantita una risorsa finanziaria pari almeno al costo del personale statale ridotto, per effetto della esternalizzazione dei servizi. Pertanto, nel caso in cui la somma per spese di pulizia, comunicata con la menzionata nota protocollo n. 9537 del 14 dicembre 2009, fosse inferiore alla suddetta risorsa finanziaria, la stessa verrà integrata della differenza; qualora, invece, dette somme già assegnate fossero eccedenti, rimarranno a disposizione della scuola per il prosieguo del contratto *ex* «appalto storico» ovvero per le ulteriori esigenze di funzionamento. Infine, se la differenza tra le somme assegnate e il costo del personale ridotto per effetto della esternalizzazione stessa sia particolarmente rilevante, tale differenza sarà oggetto di opportuna analisi.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Gelmini

(8 luglio 2010)

MASCITELLI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il tragico sisma che ha colpito la provincia dell'Aquila il 6 aprile 2009 ha spinto molti docenti e componenti del personale ATA a chiedere l'inserimento nelle graduatorie (ex permanenti) ad esaurimento nelle altre province abruzzesi;

ogni lavoratore della scuola è nel pieno diritto di accedere alla mobilità nell'ambito delle scuole regionali, e in particolar modo lo sono quelli che hanno subìto in prima persona le gravi e drammatiche conseguenze del sisma;

tale richiesta poterebbe essere avanzata anche dal personale della scuola assunto a tempo indeterminato;

tali inserimenti produrranno problemi di disponibilità di cattedre sia a coloro che, risiedendo in una determinata provincia, da anni sono inseriti nelle suddette graduatorie, sia a quelli che verranno a trovarsi nelle condizioni di «perdente posto»;

il ridimensionamento dell'organico scolastico previsto dalla legge finanziaria per il 2009 porterà nelle scuole abruzzesi ad una riduzione del personale stimata in circa 1.000 unità e tale provvedimento, insieme a questo massiccio esodo, finirà per sovvertire tutti gli equilibri occupazionali all'interno di ciascuna provincia dell'Abruzzo;

potrebbe verificarsi, dunque, come già accaduto nelle scuole di Pescara, Giulianova, Roseto, e in altri centri dell'Abruzzo costiero, un «sovraffollamento» di lavoratori ed alunni con gravi ripercussioni sul buon funzionamento scolastico,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanto illustrato e se non consideri necessario intervenire nei modi che gli sono propri, attuando una «moratoria» di tre anni per tutti i nuovi provvedimenti e per tutti i movimenti, compresa la nuova razionalizzazione della rete scolastica, previsti nella scuola così come avvenne in Umbria in occasione del sisma del 1997.

(4-02598)

(26 gennaio 2010)

Risposta. – Nell'atto di sindacato ispettivo, l'interrogante rappresenta che il tragico evento sismico che ha colpito la provincia di L'Aquila il 6 aprile 2009 ha spinto molti docenti e appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della stessa provincia a chiedere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento delle altre province abruzzesi; per il concorso dei provvedimenti di razionalizzazione previsti dalla normativa vigente, si sarebbe determinato l'assottigliamento delle possibilità di nomina per il personale precario che vi era già inserito e sarebbero, inoltre, diminuite le possibilità di trasferimento dalla provincia de L'Aquila verso le altre province abruzzesi per il personale a tempo indeterminato. Di conseguenza, l'interrogante chiede una «moratoria» di tre anni di tutti i nuovi provvedimenti ed in specie delle misure di razionalizzazione in materia scolastica varate nel contesto della manovra finanziaria per il 2009.

Va preliminarmente evidenziato che la prima preoccupazione dell'amministrazione è stata quella di ripristinare il più presto possibile il servizio scolastico e lo svolgimento dell'attività di tutte le componenti delle comunità scolastiche coinvolte; sono stati quindi assunti, anche con l'ado-

zione di misure di emergenza, tutti i provvedimenti ritenuti a tal fine necessari, tra cui quelli contenuti nei decreti ministeriali del 15 e 17 aprile 2009 nonché nelle note ministeriali del 27 aprile e del 4 giugno 2009.

Sono stati, inoltre, disposti interventi sul versante degli edifici scolastici; tra questi, la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 26 giugno 2009, con la quale sono stati destinati all'Abruzzo 226 milioni di euro per gli interventi sulle scuole del territorio interessate dal sisma. Grazie all'azione sinergica delle varie istituzioni interessate – in specie la collaborazione tra l'amministrazione scolastica, la Protezione civile, il Provveditorato alle opere pubbliche e gli enti locali – è stata ricostituita una buona parte del patrimonio di edilizia scolastica de L'Aquila e delle zone del cratere sismico, attraverso interventi strutturali sugli edifici parzialmente danneggiati e la fornitura di moduli prefabbricati a uso scolastico per gli edifici totalmente inagibili. Il 5 ottobre 2009 è stata completata l'apertura di tutte le scuole.

Passando ai provvedimenti per il personale scolastico delle zone terremotate, su cui è incentrata l'interrogazione, ci si limiterà a ricordare le principali misure adottate per il medesimo personale, senza peraltro dimenticare i provvedimenti assunti per i fruitori del servizio scolastico.

Ebbene, è stata prevista la possibilità di assumere servizio in sede diversa da quella di titolarità o in tendopoli, in seguito ai gravi eventi sismici che hanno reso inagibili particolarmente le scuole situate all'interno dei territori interessati dagli stessi o che hanno impedito, in specie al personale residente nei comuni del cratere sismico, di raggiungere le proprie scuole ubicate in zone diverse. Di conseguenza, si è anche prevista la possibilità di nominare, nei casi indispensabili e per la durata strettamente necessaria, personale supplente in sostituzione di quello dimorante e in servizio altrove a causa degli eventi sismici. E ancora, per le istituzioni scolastiche interessate dagli eventi sismici è stato considerato valido l'anno scolastico 2008-2009 indipendentemente dal raggiungimento dei 200 giorni di lezione prescritti.

Relativamente alla partecipazione dei docenti agli scrutini ed esami, con l'ordinanza ministeriale del 7 maggio 2009 sono state dettate disposizioni speciali, anche in deroga alla vigente normativa, per consentire lo svolgimento delle relative operazioni nei comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma. In particolare, per il passaggio alla classe successiva degli alunni delle scuole primarie, si è prevista la possibilità che gli scrutini, in mancanza dei docenti della classe, fossero effettuati dal dirigente scolastico o da un suo delegato; per le operazioni relative al passaggio alla classe successiva delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, si è previsto di far effettuare gli scrutini finali dal consiglio di classe anche se incompleto oppure, se necessario, dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Analoghe deroghe sono state disposte per le operazioni relative all'ammissione all'esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di primo e di secondo grado.

Si è prevista, altresì, la possibilità di costituire le commissioni giudicatrici, nelle scuole secondarie di primo grado, con i docenti della classe anche in assenza, per motivi strettamente connessi al sisma, di uno o più componenti; per le scuole secondarie di secondo grado, si è previsto il funzionamento delle commissioni esaminatrici, di norma, nella composizione del consiglio di classe con il presidente nominato dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Altri interventi sono stati effettuati anche in relazione ad alcune procedure amministrative in atto riguardanti il personale della scuola.

In particolare, relativamente alle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, con decreto ministeriale n. 54 del 27 maggio 2009, si è disposto che, per i frequentanti la scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario in Abruzzo, il termine del 30 giugno, fissato dal decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 per il conseguimento del diploma abilitante e di sostegno e per la relativa comunicazione dell'avvenuto conseguimento di detti titoli, è stato prorogato al 25 luglio 2009, ai fini della partecipazione, senza riserva alcuna, alle operazioni di assunzione a tempo indeterminato e determinato per l'anno scolastico 2009-2010. Inoltre, a coloro che hanno conseguito detti titoli entro il 30 settembre 2009 ed effettuato la prescritta comunicazione entro la medesima data, è stato consentito di partecipare alle operazioni di assunzione a tempo determinato sulle disponibilità esistenti al momento della comunicazione.

Specifiche disposizioni sono state emanate anche per quanto riguarda i termini relativi alle operazioni di mobilità del personale scolastico interessato dall'evento sismico. Si segnala in proposito l'integrazione, effettuata il 15 luglio 2009, del contratto collettivo nazionale integrativo in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 26 giugno 2009, che ha permesso a tutto il personale interessato, sia docente che ATA, l'utilizzazione annuale in altre province per andare incontro alle loro nuove esigenze abitative.

Premesso tutto quanto sopra, in merito alla richiesta di sospendere per l'Abruzzo l'applicazione delle misure di razionalizzazione previste nel contesto della manovra finanziaria per il 2009, in particolare dall'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, si fa presente che l'argomento è stato oggetto di approfondito esame e, tuttavia, non si è potuto escludere l'Abruzzo dall'applicazione delle previste misure in quanto strettamente connesse al processo di revisione e organizzazione degli ordinamenti dei vari ordini di scuola.

Comunque, per assicurare la sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici e per consentire la regolare prosecuzione di tutte le attività, è stata assegnata all'Abruzzo la somma complessiva di 36 milioni di euro (19,4 milioni di euro per l'anno 2009; 14,3 milioni di euro per l'anno 2010 e 2,3 milioni di euro per l'anno 2011); detta somma è quasi pari alle economie derivanti dall'applicazione delle misure di razionalizzazione per l'anno scolastico 2009-2010 ed è stata diretta a consentire l'attivazione

in organico di fatto di tutti gli accorgimenti e le soluzioni necessarie per la regolare conclusione dell'anno scolastico 2008-2009 e per iniziare ordinatamente l'anno scolastico 2009-2010.

È cura dell'amministrazione, infine, continuare a seguire attentamente la situazione della scuola in Abruzzo e laddove emerga la necessità di ulteriori specifiche misure non si mancherà di intervenire, cosi come già fatto.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

(8 luglio 2010)

PEGORER, CASSON, BLAZINA, MERCATALI, LIVI BACCI. – *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nei giorni scorsi, le cronache friulane hanno riportato la notizia che due studenti del liceo scientifico Marinelli di Udine sono stati condannati, con decreto penale, perché ritenuti responsabili dell'occupazione dell'Istituto scolastico, avvenuta il 28 ottobre 2008;

risulta, più precisamente, che il Giudice per le indagini preliminari, come richiesto dal pubblico Ministero, ha emesso nei loro confronti un decreto penale di condanna per due ipotesi di reato in concorso con altri studenti minorenni: interruzione di pubblico servizio, per avere impedito lo svolgimento di parte delle lezioni programmate, e violenza privata, per avere impedito, mediante lucchetti e catene sui portoni, l'ingresso degli studenti;

la condanna dei due liceali, che hanno già presentato opposizione avanti al Tribunale, ha suscitato sconcerto, soprattutto tra gli studenti. Il movimento studentesco di Udine, in un proprio comunicato, ha manifestato «piena solidarietà ai ragazzi» ed ha giudicato «assurdo che un provvedimento di questo tipo sia preso ad un anno di distanza dai fatti», denunciando «l'ennesimo tentativo di criminalizzare e fermare delle legittime proteste per una scuola migliore»;

la vicenda riferita deve essere considerata nel quadro della protesta studentesca che ha attraversato tutto il Paese nei giorni della discussione parlamentare della cosiddetta «riforma Gelmini»: si è trattato di una mobilitazione ampia, condotta con toni aspri ma complessivamente pacifica e democratica. È ben noto che la fase più densa di iniziative e manifestazioni è coincisa con l'esame del provvedimento «recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università» nell'Aula del Senato, ovvero nei giorni 28 e 29 ottobre 2008;

fermi restando gli sviluppi processuali, la condanna dei due giovani in sede penale è a giudizio degli interroganti un'evidente esagerazione, considerato anche l'atteggiamento tenuto verso tutti gli studenti occupanti da parte del preside e del corpo insegnante, piuttosto incline a un

giudizio severo sull'accaduto, ma non a promuovere o favorire un'azione repressiva;

il 20 novembre, in un editoriale su «Il Corriere della Sera» dal titolo «Il rito stanco dell'onda», Pierluigi Battista scriveva, con riferimento al movimento studentesco, che «ci sarebbe bisogno di una politica saggia, che non alimenti il senso di sconfitta e non appaia ritorsiva verso chi comunque esprime un disagio da non sottovalutare,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che la partecipazione attiva degli studenti al confronto democratico, soprattutto con riferimento alle politiche che riguardano la loro attività di studio e di formazione, vada incoraggiata e che vadano dati attenzione ed ascolto anche alle loro forme di protesta al fine di incoraggiare l'esercizio della responsabilità personale e pubblica dei giovani;

al riguardo, cosa intendano fare per promuovere e valorizzare modalità e luoghi per una rinnovata partecipazione dentro le realtà scolastiche.

(4-02313)

(25 novembre 2009)

Risposta. – Per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si risponde all'interrogazione concernente la promozione di una rinnovata partecipazione attiva nella realtà studentesca.

Il tema è al centro dell'attenzione del Ministero, nella considerazione che tra i compiti della scuola vi è quello di contribuire, con le modalità che le sono proprie, a promuovere la crescita comune dei giovani evitando divisioni, discriminazioni e pregiudizi e favorire in insegnamento fondato sulla conoscenza dei diritti fondamentali, sull'educazione alla legalità e al rispetto delle regole.

In questa direzione vanno le azioni promosse dall'amministrazione, che è impegnata nella rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo e la valorizzazione della personalità umana e la piena potenzialità relazionale.

Particolare importanza riveste l'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 1º settembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, che – oltre ad un'apposita sperimentazione nazionale – ha previsto azioni di sensibilizzazione finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione». All'interno della predetta sperimentazione, sono stati finanziati per un milione di euro le migliori proposte presentate dalle istituzioni scolastiche in materia di partecipazione attiva.

Sono stati pure istituiti degli Osservatori regionali permanenti che, oltre a monitorare il fenomeno del bullismo e a verificare le attività svolte dalle varie scuole, hanno il compito di promuovere percorsi di educazione alla cittadinanza e alla legalità, all'interno delle scuole, tramite attività curricolari ed extracurricolari.

Tali attività hanno a fondamento l'educazione alla legalità e al rispetto come presa di coscienza delle regole alla base della convivenza civile e aiutano a sostenere attività che permettano di considerare la diversità come paradigma dell'identità della scuola e come occasione per aprire l'intero sistema formativo a tutte le differenze.

Presso la competente direzione generale, è stato istituito un ufficio dedicato a «Partecipazione scolastica, legalità e cittadinanza» con il compito di definire gli interventi a sostegno della condizione studentesca e per la promozione della cultura della legalità dentro e fuori della scuola, comprese azioni per la prevenzione e la lotta al fenomeno del bullismo e attività di promozione dell'educazione alla pace e ai diritti umani, nonché percorsi per la promozione della cittadinanza attiva.

Con la firma del decreto ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009 si è inoltre provveduto a regolamentare le finalità, le caratteristiche e gli effetti della valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, prevedendo, in caso di valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

Importante è stata anche l'introduzione del «Patto educativo di corresponsabilità» tra scuola, famiglie e studenti al fine di rendere effettiva la piena partecipazione dei genitori. Con questo strumento le famiglie, nell'ambito di una definizione più dettagliata e condivisa dei diritti e dei doveri dei genitori verso la scuola, si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli quando violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e dallo statuto degli studenti.

In quest'ottica assumono fondamentale importanza la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola.

Si ritiene che gli interventi sopra delineati possano contribuire a determinare le condizioni per prevenire fenomeni di violenza e prevaricazione all'interno delle scuole.

Ciò premesso, per quanto riguarda le manifestazioni contro la cosiddetta «riforma Gelmini» che vi furono in provincia di Udine nell'ottobre 2008, si fa presente quanto segue.

Come comunicato dal Ministero dell'interno, tali manifestazioni non determinarono alcun problema per l'ordine e la sicurezza pubblica.

In particolare, in alcuni istituti superiori di Udine si svolsero delle assemblee, coordinate con i dirigenti scolastici, all'esterno delle scuole o al di fuori dell'orario scolastico e nei tre licei cittadini (artistico, classico e scientifico) vi furono delle giornate di autogestione, autorizzate dai dirigenti scolastici.

L'unica criticità si verificò il 28 ottobre 2008 presso il liceo scientifico «Giovanni Marinelli» ove, come risulta da apposita nota del dirigente scolastico, un gruppo di studenti, che già occupava la scuola, al mattino impedivano l'accesso all'istituto sia al personale sia ai restanti studenti. La situazione venne, comunque, risolta dopo circa un'ora grazie all'azione

intermediatrice di alcuni docenti e di funzionari della locale Questura. Verso le ore 9.00 di quel 28 ottobre 2008, quindi, il liceo scientifico «Marinelli» venne aperto. Nella sua nota, il dirigente scolastico, nel descrivere la situazione venutasi a creare, precisa che non furono constatati danni a persone ed a cose, ma sottolinea il mancato rispetto da parte degli studenti degli accordi presi con i responsabili scolastici.

A seguito di tale episodio, la Questura di Udine inoltrava una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Trieste. Mentre quest'ultimo ufficio ha archiviato il procedimento penale nei confronti degli studenti minori, il Tribunale di Udine, come è noto, ha emesso nei confronti di due studenti un decreto penale di condanna, opposto dagli interessati, per i reati di interruzione di pubblico servizio e violenza privata.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Gelmini

(8 luglio 2010)

PERDUCA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

in data 25 febbraio 2010 sul volo di linea interna FR 4801 della compagnia Ryanair in viaggio da Cagliari a Roma veniva dato annuncio ai passeggeri del cambio di rotta e di destinazione aeroportuale da Ciampino a Fiumicino solamente in lingua inglese poiché nessun membro del personale aereo parlava italiano;

pertanto, la gran parte dei passeggeri solo a destinazione si è potuta rendere conto del disguido ed avvertire parenti e amici del loro arrivo in un aeroporto distante decine di chilometri da quello previsto,

si chiede di sapere:

come possa essere possibile una tale discriminazione linguistica dei passeggeri di lingua italiana su tratte totalmente italiane;

quali azioni di competenza intenda attuare il Ministro in indirizzo per interrompere tali pratiche linguistiche discriminatorie dei passeggeri di lingua italiana in voli Ryanair su tratte italiane e/o in partenza o in arrivo in Italia;

se tale pratica linguistica, a giudizio dell'interrogante anti-italiana, comporti in Italia danni per l'occupazione di personale di lingua italiana, come si potrebbe dedurre dal fatto che nessuno dell'equipaggio aereo parlasse italiano.

(4-02913)

(23 marzo 2010)

Risposta. – L'art. 4 del «Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano» prevede che in caso di inosservanza delle norme possa essere disposto il divieto di par-

tenza dell'aeromobile. In caso di reiterazione dell'inosservanza è possibile revocare l'autorizzazione ad effettuare voli sul territorio nazionale.

Le verifiche a bordo di aeromobili prima della partenza sono effettuati dall'ENAC in conformità all'art. 801 del codice della navigazione. Tali funzioni ispettive sono basate su programmi di attività stabilite a priori utilizzando il metodo della campionatura sulla base dei seguenti fattori: *a)* il volume di traffico dell'aeroporto; *b)* la tipologia del volo; *c)* la nazionalità dell'operatore, assicurando i controlli sia sui vettori nazionali che esteri; *d)* i dati desumibili dalle banche dati, a cui l'ENAC ha accesso, delle ispezioni di rampa condotte sia in Italia che presso gli altri Paesi comunitari e non; *e)* le indicazioni di priorità provenienti dagli organismi aeronautici internazionali o dalla Comunità europea; *f)* le informazioni sulle eventuali criticità in materia di sicurezza a carico di operatori aerei ed aeromobili, recepite sia dalle banche dati delle ispezioni effettuate sia dalla documentazione ricevuta da organismi internazionali, autorità estere o risultanti dall'attività di sorveglianza delle strutture dell'ENAC.

L'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, è basata inoltre sulle informazioni che l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) in collaborazione con gli organismi internazionali competenti nel campo dell'aviazione, comunica per via elettronica («priority list») ogni quattro mesi agli Stati membri, in attuazione dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 351/2008 del 16 aprile 2008.

Per tale ragione il volo il volo Ryanair FR 4801 originato da Cagliari a Roma non è rientrato tra i voli oggetto di tali verifiche.

Per completezza di informazione ENAC rappresenta che il vettore in questione è stato comunque sottoposto dal 2008 ad oggi a 78 controlli e verifiche di cui cinque nel corso del corrente anno. Tali accertamenti non hanno dato luogo ad alcun rilievo attinente alla fattispecie in questione.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

(7 luglio 2010)

POLI BORTONE. – *Al Ministro dell'istruzione, università e ricerca.* – Premesso che:

i Comuni devono promuovere e garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico;

in genere, i Comuni non sono in grado di adempiere compiutamente a tale competenza, per problemi di bilancio;

non appare, comunque, equo provvedere alla gratuità o semigratuità per tutti gli alunni della scuola dell'obbligo indistintamente, cioè prescindendo dal reddito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda promuovere iniziative volta a limitare la gratuità dei libri di testo esclusivamente agli alunni appartenenti a famiglie con reddito complessivo inferiore a 20.000 euro annui per consentire in tal modo ai Comuni di poter provvedere agli arredi, a laboratori scolastici, alla manutenzione degli uffici scolastici di loro competenza;

se risulti che la Regione Puglia provvede (ed in caso affermativo in quale misura ed in quali tempi) all'erogazione dei fondi aggiuntivi a garanzia della gratuità dei libri di testo. In caso negativo, quali misure intenda promuovere a norma dell'articolo 27 comma 2, della legge n. 448 del 1998, relativo alla fornitura gratuita dei libri scolastici.

(4-00066)

(28 maggio 2008)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione rilevando, preliminarmente, come la Corte costituzionale abbia chiarito (sentenza n. 454 del 1994) che la fornitura gratuita dei libri di testo delle scuole elementari, prevista dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, è una provvidenza destinata direttamente agli alunni ed è, quindi, connessa all'assolvimento dell'obbligo scolastico, senza alcun riferimento alla capacità economica dello studente.

Al di fuori di quanto stabilito per la scuola primaria di primo grado (ex scuola elementare), ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la gratuità totale e parziale dei libri di testo è garantita dai Comuni solo agli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, i quali si trovino in una particolare situazione reddituale valutata con i criteri di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, fissato nel limite di 10.632,94 euro.

Sulla base di tali indicatori, i Comuni formano delle graduatorie rispetto alle quali erogano i contributi loro assegnati con fondi statali, iscritti nel bilancio del Comune, ovvero con somme integrative facenti parte del Piano regionale per il diritto allo studio.

Tuttavia, per quanto riguarda la Regione Puglia, non risulta che la stessa abbia previsto l'erogazione di fondi aggiuntivi, rispetto a quelli stanziati dallo Stato.

In ogni caso, al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, l'articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha stabilito che «i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista» e che «a partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista».

L'articolo 5 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2009, ha, infine, previsto l'adozione di libri di testo a scadenze fisse, imponendo la scelta di quelli in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo appendici di aggiornamento eventualmente necessarie, da rendere separatamente disponibili.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Gelmini

(5 luglio 2010)

SBARBATI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la conoscenza delle lingue nel mondo globalizzato è una grande opportunità per le giovani generazioni e veicolo necessario per favorire l'integrazione;

tutte le lingue hanno pari dignità nell'Unione europea;

il nostro Paese da anni si batte in sede europea contro l'uso predominante della lingua inglese quale lingua di lavoro nelle istituzioni;

la circolare n. 4 del 15 gennaio 2009 del Ministro dell'istruzione appare all'interrogante: incoerente con le politiche europee del Governo italiano, perché consente alle famiglie dei ragazzi che si iscrivono alla secondaria di primo grado la scelta del'«l'inglese potenziato» a danno delle ore di lezione destinate alla seconda lingua comunitaria; conflittuale con le politiche linguistiche in ambito Unione europea e non rispettosa degli accordi sottoscritti dall'Italia a Barcellona che impegnavano a insegnare, oltre alla lingua madre, altre due lingue comunitarie; penalizzante per ragazzi italiani che conoscerebbero una sola lingua straniera, mentre potrebbero studiarne due; limitante rispetto alle future opportunità di studio e di lavoro delle giovani generazioni visto che oggi sono molto diffusi gli scambi con l'estero, la partecipazione al progetto Erasmus o la frequenza di corsi universitari e *master* in Paesi diversi da quello in cui si è frequentata la scuola primaria e secondaria; dannosa per l'opzione che consente agli insegnanti di lingua diversa da quella inglese che vedrebbero dimezzate se non ridotte a zero le ore di lezione e tagliate le cattedre,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di apportare da subito modifiche alla circolare suddetta rispettando gli accordi sottoscritti in sede europea onde evitare sia una procedura di infrazione, sia una negativa ricaduta occupazionale nell'insegnamento delle lingue, nonché la restrizione di un'offerta che garantiva sia la qualità che la libertà di scelta alle famiglie e agli studenti.

(4-02432)

(16 dicembre 2009)

Risposta. – Si risponde all'atto di sindacato ispettivo con il quale si chiede di modificare la circolare n. 4 del 15 gennaio 2009.

Si fa presente che tale circolare si è limitata ad anticipare i contenuti del regolamento recante la «Revisione dell'assetto ordinamentale organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 412, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» che è stato poi emanato, in data 20 marzo 2009, con decreto del Presidente della Repubblica n. 89.

Le indicazioni contenute nella predetta circolare sono state ritenute necessarie al fine di fornire indicazioni alle famiglie degli alunni in tempo utile per la presentazione delle domande di iscrizione per l'anno scolastico 2009-2010 il cui termine era stato fissato al 28 febbraio 2009.

Il regolamento n. 89 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero di docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l'insegnamento dell'inglese «potenziato» anche utilizzando le ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria e i margini di autonomia previsti dall'art. 4, comma 2, del regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

Le condizioni e i limiti posti dal regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale rappresentano un giusto bilanciamento tra i «diritti» riconosciuti agli studenti ed alle loro famiglie, diritti che sono comunque prioritari per un sistema scolastico che ponga in posizione centrale i fruitori del relativo servizio e gli «interessi» dei docenti.

Ed invero le esigenze che scaturiscono dalla costante estensione delle relazioni fra i cittadini dei vari Stati stanno evidenziando la necessità di una lingua veicolare che consenta di rendere realmente possibile l'interazione fra culture e lingue diverse. In tale quadro non c'è dubbio che l'inglese sia ormai da tutti individuato come il mezzo di comunicazione adottato con assoluta prevalenza. La disposizione inserita nel predetto regolamento mira proprio a rendere coerente l'impianto di revisione ordinamentale con il quadro esterno di riferimento. Essa tuttavia non può essere letta nell'ottica di una precostituita volontà di eliminare dal tessuto ordinamentale lo studio di una seconda lingua comunitaria.

Occorre infatti considerare che concentrare le ore dedicate allo studio della seconda lingua sull'inglese non è un obbligo ma soltanto una facoltà, sicché coloro che ritengano più utile una preparazione di bilinguismo per loro prospettive di vita possono tranquillamente continuare a farlo. Ed infatti il quadro orario settimanale e annuale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di primo grado, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89, individua le ore dedicate all'insegnamento di una seconda lingua.

Si fa presente, inoltre, che le direttive europee non sono contraddette in quanto l'articolazione sopra descritta non elimina alcuna delle opportunità formative sostenute in sede comunitaria. Per converso accentua il carattere di una revisione dell'assetto ordinamentale che vuole essere attenta alle istanze e alle esigenze degli alunni, basandosi su principi di flessibilità che consentono ampi margini per una loro presenza attiva nella costruzione di un percorso formativo personalizzato. È evidente che si tratta dell'aspetto primario da prendere in considerazione.

La stessa struttura del decreto n. 89 evidenzia come l'apprendimento di due lingue comunitarie rappresenti l'opzione prioritaria data la particolare importanza della conoscenza di almeno due lingue europee, oltre alla propria, ai fini di un pieno esercizio della cittadinanza europea, come del resto illustrato dall'interrogante, con la quale si concorda pienamente.

La diversa scelta di concentrare lo studio obbligatorio sulla lingua inglese rappresenta pertanto una facoltà residuale che le stesse scuole avranno cura di illustrare negli esatti termini, così da orientare efficacemente le scelte delle famiglie e degli studenti.

La circolare nella parte riguardante lo studio «potenziato» della lingua inglese era stata oggetto di ricorso al TAR Lazio che con ordinanza cautelare aveva accolto la domanda di sospensione della stessa circolare; avverso detto decreto l'amministrazione aveva proposto appello al Consiglio di Stato.

In data 26 agosto 2009 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Ministero facendo venir meno la sospensione della circolare nella parte in cui si dà la possibilità agli studenti di studiare la lingua inglese per cinque ore a settimana anziché tre.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

(5 luglio 2010)

SBARBATI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2004, può essere impartito da docenti con laurea in scienze della formazione a seguito del superamento di esami specifici, oppure da docenti laureati in lingua inglese o diplomati magistrali che hanno frequentato corsi di formazione ai sensi della circolare ministeriale n. 213 del 31 gennaio 2005, nonché del decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 81, e della circolare ministeriale n. 63 del 6 luglio 2009;

di fatto si registra che insegnanti laureati in lingua inglese non possono insegnare l'inglese perché non abilitati, mentre docenti con laurea diversa o diploma magistrale possono farlo, dopo aver frequentato un corso di specializzazione/formazione di 150/300 ore, come ribadisce la circolare ministeriale n. 16674 del 4 novembre 2009,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il mancato utilizzo dei docenti laureati in lingue e letterature straniere per l'insegnamento dell'inglese nella scuola primaria ancorché non abilitati costituisca un'inefficiente allocazione delle competenze disciplinari conseguenti a una laurea specifica;

se non ritenga opportuno, ai fini di una migliore qualità dell'insegnamento impartito della lingua inglese, provvedere a dare la priorità per l'insegnamento di detta lingua ai docenti laureati in lingue e letterature straniere, ad opinione dell'interrogante previa frequenza di un breve corso di glottodidattica, in quanto la metodologia di insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è simile a quella dell'insegnamento della lingua italiana.

(4-02515)

(13 gennaio 2010)

Risposta. – L'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è stata prevista dalla legge n. 53 del 2003 e più specificamente dal decreto legislativo n. 59 del 2004, recante la «Definizione delle norme generali relative alta scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.»

Detto decreto legislativo prevede che l'insegnamento della lingua inglese sia parte integrante del percorso complessivo di formazione dell'alunno sin dal primo anno di scolarità e che venga impartito da insegnanti in base al principio di unitarietà del sapere. Attesa quindi la peculiare finalità della scuola primaria, che è quella di promuovere l'educazione integrale della personalità degli allievi, detto insegnamento è prioritariamente affidato agli insegnanti di classe della scuola primaria specializzati, e cioè, in possesso dei requisiti seguenti:

a) frequenza del corso ministeriale per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese dei docenti a tempo indeterminato di scuola primaria, attivato a partire dal 1992 ai sensi del decreto ministeriale 28 giugno 1991;

b) superamento della prova facoltativa di lingua inglese nei concorsi magistrali ordinari o riservati, banditi a partire dal 1995;

c) laurea in Scienze della formazione primaria, con inserimento nel *curriculum studiorum* di almeno un esame di lingua inglese;

d) laurea in Lingue e letterature straniere valida per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria;

e) attestazione dell'insegnamento all'estero per almeno 5 anni con collocamento fuori ruolo relativamente all'area linguistica inglese rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

f) attestazione rilasciata dall'Ufficio scolastico regionale competente a conclusione del corso di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese dei docenti a tempo indeterminato di scuola primaria, attivato a partire dall'anno scolastico 2005-2006.

Tra i requisiti ivi previsti è pertanto incluso anche quello della laurea in lingua inglese valida per l'insegnamento nella scuola secondaria, mentre non risulta necessario essere abilitati in tale grado di scuola. Questo per permettere, come è giusta preoccupazione dell'interrogante, di utilizzare al meglio le risorse umane provviste di competenze disciplinari specifiche in inglese precedentemente acquisite, fermo restando che tali competenze possano essere utilizzate solo se i docenti siano in primo luogo «docenti di scuola primaria».

È infatti necessario rammentare che la condizione prioritaria per accedere all'insegnamento nella scuola elementare o primaria era nel passato quello del concorso magistrale e nel presente quello di conseguire la laurea in Scienze della formazione primaria, ed inoltre, che l'insegnamento delle lingue straniere si è sempre collocato all'interno degli ambiti disciplinari previsti dall'ordinamento e, soltanto in caso di carenza di insegnanti specializzati, è impartito anche da insegnanti specialisti che intervengono solo per lo specifico orario di inglese, ma che sono a tutti gli effetti insegnanti di scuola primaria.

Non si può prevedere quindi un accesso diretto o prioritario per i docenti laureati in lingue e letterature straniere, se gli interessati non abbiano i titoli richiesti per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria, mentre coloro che già insegnano in tale scuola possono fare valere il titolo della laurea in Lingue per insegnare inglese come specializzati e/o come specialisti.

A tale proposito si fa presente che il Ministero, nelle recenti disposizioni emanate in materia, incluse quelle citate nell'interrogazione (e cioè il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e la circolare ministeriale n. 63 del 2009), ha ricordato che ai fini della definizione dell'organico vanno utilizzati tutti i docenti di scuola primaria in possesso dei requisiti citati per l'insegnamento della lingua inglese in tale segmento di istruzione.

Si ricorda anche che la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione è oggetto di apposito regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che sta seguendo il prescritto *iter*. In tale sede vengono definiti, tra l'altro, i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria che comprendono ovviamente anche la conoscenza della lingua inglese.

Si ricorda infine che ogni istituzione scolastica, ai sensi del regolamento n. 275 del 1999 sull'autonomia, può ampliare la propria offerta for-

mativa anche ricorrendo a contratti di prestazione d'opera con esperti esterni. Nel caso dell'inglese, tali risorse aggiuntive potrebbero validamente essere rappresentate da docenti laureati in Lingue e letterature straniere.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Gelmini

(7 luglio 2010)

€ 4,00